

LEGGE REGIONALE 16 agosto 2007, n. 21

Disposizioni di riordino e semplificazione normativa - collegato alla legge finanziaria 2006 in materia di imprenditoria, flussi migratori, attività estrattive, acque minerali e termali, commercio, artigianato e industria.

Il Consiglio regionale ha approvato

Il Presidente della Giunta regionale

p r o m u l g a

la seguente legge regionale:

CAPO I

Disposizioni in materia di imprenditoria

Art. 1

Modifica dell'articolo 7 della legge regionale 19 febbraio 2007, n. 2 "Legge finanziaria regionale per l'esercizio 2007"

1. Dopo il comma 2 dell'articolo 7 della legge regionale 19 febbraio 2007, n. 2 è inserito il seguente:

"2 bis. La Giunta regionale è altresì autorizzata ad intervenire finanziariamente al fine di consentire che le risorse autonomamente raccolte da Veneto Sviluppo Spa presso la Banca Europea degli Investimenti, destinate a co-finanziamento delle operazioni di credito agevolato alle imprese attivate a valere sugli appositi fondi di rotazione regionali, possano essere impiegate a tasso di interesse ridotto da Veneto Sviluppo Spa medesima."

2. Al comma 3 dell'articolo 7 della legge regionale 19 febbraio 2007, n. 2 le parole: "al comma 1" sono sostituite con le parole "ai commi 1 e 2 bis".

3. Al comma 4 dell'articolo 7 della legge regionale 19 febbraio 2007, n. 2 le parole: "di cui al comma 1" sono sostituite con le parole: "di cui ai commi 1 e 2 bis".

4. Il comma 5 dell'articolo 7 della legge regionale 19 febbraio 2007, n. 2 è così sostituito:

"5. La Giunta regionale destina l'importo di euro 1.000.000,00 alla copertura del differenziale di interessi fra il tasso praticato dalla Cassa depositi e prestiti Spa ed il tasso ridotto applicato alle imprese beneficiarie del finanziamento, direttamente o per il tramite dell'eventuale intermediario co-finanziatore, al fine di consentire che le risorse di cui al comma 2 possano essere utilizzate in forma di finanziamento agevolato, nonché all'attuazione degli interventi di cui al comma 2 bis."

5. Dopo il comma 5 dell'articolo 7 della legge regionale 19 febbraio 2007, n. 2 è inserito il seguente:

"5 bis. Dell'importo di cui al comma 5, euro 45.000,00 sono destinati ad attivare il fondo di rotazione di cui al comma 3."

Art. 2

Modifica dell'articolo 3 della legge regionale 24 dicembre 1999, n. 57 "Interventi regionali per lo sviluppo dell'imprenditoria giovanile veneta" e successive modificazioni

1. L'articolo 3 della legge regionale 24 dicembre 1999, n. 57, come modificato dal comma 1 dell'articolo 3 della legge

regionale 17 settembre 2001, n. 28, recante modifiche alla legge regionale 24 dicembre 1999, n. 57, è sostituito dal seguente:

"Art. 3

Tipologia degli interventi

1. Le agevolazioni di cui all'articolo 1 consistono in:

- a) contributi per spese di investimento fino al settanta per cento della spesa ammissibile e per un importo massimo di 25.000 euro;*
- b) finanziamenti a tasso di interesse agevolato tramite apposito fondo di rotazione istituito presso Veneto Sviluppo Spa."*

Art. 3

Modifiche dell'articolo 8 della legge regionale 24 dicembre 1999, n. 57 "Interventi regionali per lo sviluppo dell'imprenditoria giovanile veneta" e successive modificazioni

1. Al comma 1 dell'articolo 8 della legge regionale 24 dicembre 1999, n. 57, come sostituito dal comma 1 dell'articolo 7 della legge regionale 17 settembre 2001, n. 28, dopo le parole: "iniziative da finanziare" sono inserite le seguenti: "con i contributi di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a)".

2. Dopo il comma 4 dell'articolo 8 della legge regionale 24 dicembre 1999, n. 57, come sostituito dal comma 1 dell'articolo 7 della legge regionale 17 settembre 2001, n. 28, è aggiunto il seguente:

"4 bis. Le modalità di funzionamento del fondo di rotazione per la concessione di finanziamenti a tasso di interesse agevolato, di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b), sono stabilite con provvedimento della Giunta regionale."

Art. 4

Modifica dell'articolo 9 della legge regionale 24 dicembre 1999, n. 57 "Interventi regionali per lo sviluppo dell'imprenditoria giovanile veneta" e successive modificazioni

1. Al comma 1 dell'articolo 9 della legge regionale 24 dicembre 1999, n. 57, come sostituito dal comma 1 dell'articolo 8 della legge regionale 17 settembre 2001, n. 28, dopo le parole: "previsti dall'articolo 3" sono inserite le seguenti: "comma 1, lettera a)".

CAPO II

Disposizioni in materia di flussi migratori

Art. 5

Modifica dell'articolo 4 della legge regionale 9 gennaio 2003, n. 2 "Nuove norme a favore dei Veneti nel mondo e agevolazioni per il loro rientro" e successive modificazioni

1. Il comma 2 dell'articolo 4 della legge regionale 9 gennaio 2003, n. 2 è sostituito dal seguente:

"2. In caso di costruzione o di acquisto, il richiedente e i componenti del suo nucleo familiare non devono essere titolari di diritti di proprietà, di usufrutto, di uso e di abitazione nel territorio nazionale ed estero su altro alloggio adeguato alle esigenze del nucleo familiare stesso e non devono aver ottenuto l'assegnazione in proprietà o con patto di futura vendita di un alloggio costruito con il contributo di enti pubblici."

Art. 6

Modifica dell'articolo 8 della legge regionale 9 gennaio 2003, n. 2 "Nuove norme a favore dei Veneti nel mondo e agevolazioni per il loro rientro" e successive modificazioni

1. Alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 8 della legge regionale 9 gennaio 2003, n. 2 sono aggiunte, alla fine, le parole: "*o che agli stessi si riunisca entro un periodo massimo di sei mesi;*".

Art. 7

Modifica dell'articolo 16 della legge regionale 9 gennaio 2003, n. 2 "Nuove norme a favore dei Veneti nel mondo e agevolazioni per il loro rientro" e successive modificazioni

1. Il comma 4 dell'articolo 16 della legge regionale 9 gennaio 2003, n. 2 è sostituito dal seguente:

"4. La Consulta è convocata almeno una volta all'anno e ha il compito di formulare proposte per la predisposizione del piano triennale e del programma annuale di cui all'articolo 14."

Art. 8

Modifiche dell'articolo 18 della legge regionale 9 gennaio 2003, n. 2 "Nuove norme a favore dei Veneti nel mondo e agevolazioni per il loro rientro" e successive modificazioni

1. Alla lettera b) del comma 2 dell'articolo 18 della legge regionale 9 gennaio 2003, n. 2, come modificato dall'articolo 18 della legge regionale 25 febbraio 2005, n. 7, sono aggiunte, alla fine, le parole: "*e che svolgano attività da almeno tre anni;*".

2. Alla lettera c) del comma 2 dell'articolo 18 della legge regionale 9 gennaio 2003, n. 2, come modificato dall'articolo 18 della legge regionale 25 febbraio 2005, n. 7, dopo le parole: "*federazioni all'estero*" sono inserite le seguenti: "*che svolgano attività da almeno tre anni*".

3. Dopo il comma 4 dell'articolo 18 della legge regionale 9 gennaio 2003, n. 2 è aggiunto il seguente:

"4 bis. La Giunta regionale è altresì autorizzata a sostenere i comitati e le federazioni di circoli di cui alla lettera c) del comma 2, mediante contributi per le spese di gestione, da assegnare sulla base delle risultanze dei bilanci consuntivi presentati da tali organismi."

CAPO III

Disposizioni in materia di attività estrattive e acque minerali e termali

Art. 9

Modifica dell'articolo 1 della legge regionale 25 febbraio 2005, n. 7 "Disposizioni di riordino e semplificazione normativa - collegato alla legge finanziaria 2004 in materia di miniere, acque minerali e termali, lavoro, artigianato, commercio e veneti nel mondo"

1. Nella rubrica dell'articolo 1 della legge regionale 25 febbraio 2005, n. 7 dopo le parole: "*di coltivazione*" sono aggiunte le seguenti parole: "*e di ricerca*".

2. Al comma 1 dell'articolo 1 della legge regionale 25 febbraio 2005, n. 7 le parole: "*alle concessioni minerarie per*

minerali solidi, rilasciate" sono sostituite dalle seguenti: "*ai permessi di ricerca, alle concessioni e ai provvedimenti relativi alle attività minerarie rilasciati*".

3. Al comma 8 dell'articolo 1 della legge regionale 25 febbraio 2005, n. 7 le parole "*per i provvedimenti relativi all'attività mineraria*" sono sostituite dalle parole: "*per l'ampliamento delle concessioni, dei cantieri e dei permessi di ricerca esistenti*".

4. Dopo il comma 9 dell'articolo 1 della legge regionale 25 febbraio 2005, n. 7 sono aggiunti i seguenti commi:

"9 bis. Le funzioni di vigilanza sui lavori di ricerca e di coltivazione di minerali solidi sono esercitate dal comune competente per territorio, d'intesa con la provincia. Nel caso di accertata inerzia nell'esercizio delle funzioni di vigilanza, il Presidente della Giunta regionale, sentito l'ente interessato lo diffida ad adempiere entro un congruo termine, trascorso il quale, provvede in via sostitutiva.

9 ter. Nei casi di decadenza previsti dagli articoli 9 e 40 del regio decreto 29 luglio 1927, n. 1443 e nei casi di danno ambientale è fatto obbligo al concessionario di provvedere al ripristino o alla ricomposizione ambientale.

9 quater. La provincia, nelle ipotesi di alterazione ambientale, detta le prescrizioni per il ripristino o la ricomposizione ambientale che deve essere eseguita dal trasgressore. Nel caso di accertata inerzia la provincia provvede al ripristino o alla ricomposizione in via sostitutiva con rivalsa delle spese a carico del trasgressore. Nelle zone sottoposte a vincolo paesaggistico, la provincia determina anche l'eventuale maggior somma dovuta a titolo di indennità per il danno al paesaggio.

9 quinquies. In casi di sopraggiunta scadenza della concessione mineraria è fatto obbligo alla ditta già concessionaria di provvedere al ripristino dei luoghi a proprie spese. In caso di accertata inerzia la provincia provvede al ripristino o alla ricomposizione in via sostitutiva con rivalsa delle spese a carico della ditta stessa, anche avvalendosi della procedura stabilita dal regio decreto 14 aprile 1910, n. 639 "Approvazione del testo unico delle disposizioni di legge relative alla riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato".

Art. 10

Modifica dell'articolo 44 della legge regionale 10 ottobre 1989, n. 40 "Disciplina della ricerca, coltivazione e utilizzo delle acque minerali e termali" e successive modificazioni

1. Dopo il comma 2 dell'articolo 44 della legge regionale 10 ottobre 1989, n. 40 è aggiunto il seguente comma:

"2 bis. Gli accertamenti previsti al comma 2, nel caso in cui più stabilimenti di una società di imbottigliamento di acque minerali e bibite siano presenti sul territorio regionale, sono validi per tutti gli stabilimenti appartenenti alla società stessa."

Art. 11

Modifica dell'articolo 55 bis della legge regionale 10 ottobre 1989, n. 40 "Disciplina della ricerca, coltivazione e utilizzo delle acque minerali e termali" e successive modificazioni

1. Dopo la lettera c) del comma 1 dell'articolo 55 bis della legge regionale 10 ottobre 1989, n. 40 è aggiunta la seguente lettera:

“c bis) fatte salve le domande già presentate, a decorrere dal 1° marzo 2007 non è consentito il rilascio di nuove concessioni geotermiche ad una distanza inferiore a dieci chilometri dall’ambito del Bacino Termale Euganeo, come definito dal Piano di utilizzazione dell’arsorsa termale (PURT) e dall’ambito degli eventuali altri bacini termali che fossero riconosciuti.”.

CAPO IV

Disposizioni in materia di commercio

Art. 12

Suppressione della Commissione regionale per i mercati di cui all’articolo 5 della legge regionale 30 marzo 1979, n. 20 “Disciplina dei mercati all’ingrosso” e successive modificazioni

1. I compiti e le funzioni attribuite dalla legge regionale 30 marzo 1979, n. 20 alla Commissione regionale per i mercati, di cui all’articolo 5 della medesima legge, sono esercitati dalla struttura regionale competente in materia di commercio, anche attraverso le forme partecipative di cui agli articoli 9 e 10 della legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e successive modificazioni ed integrazioni.

2. Ogni richiamo alla Commissione regionale per i mercati contenuto nella legislazione regionale vigente deve intendersi riferito alla struttura regionale competente in materia di commercio.

3. L’articolo 5 della legge regionale 30 marzo 1979, n. 20 è abrogato.

Art. 13

Modifica della legge regionale 6 aprile 2001, n. 10 “Nuove norme in materia di commercio su aree pubbliche” e successive modificazioni

1. Dopo il comma 4 bis dell’articolo 4 della legge regionale 6 aprile 2001, n. 10, come modificato dal comma 1 dell’articolo 16 della legge regionale 25 febbraio 2005, n. 7, è aggiunto il seguente comma:

“4 ter. In deroga a quanto previsto al comma 4 bis i comuni possono rilasciare appositi nulla osta solo per particolari manifestazioni o eventi.”.

Art. 14

Modifiche della legge regionale 23 ottobre 2003, n. 23 “Norme per la razionalizzazione e l’ammodernamento della rete distributiva di carburanti”

1. Dopo la lettera c) del comma 1 dell’articolo 6 della legge regionale 23 ottobre 2003, n. 23 è aggiunta la seguente lettera:

“c bis) il rilascio delle autorizzazioni al trasferimento di impianti stradali di carburanti;”.

2. Al comma 1 dell’articolo 7 della legge regionale 23 ottobre 2003, n. 23 dopo la parola “installazione” sono aggiunte le parole “al trasferimento,”.

3. Al comma 1 dell’articolo 9 della legge regionale 23 ottobre 2003, n. 23 dopo le parole “nuovi impianti” sono aggiunte le parole “quelli trasferiti,”.

4. Al comma 5 dell’articolo 22 della legge regionale 23 ottobre 2003, n. 23 dopo le parole “ad uso agricolo” sono aggiunte le parole “nonché agli impianti ad uso degli imprenditori ittici così come definiti all’articolo 2 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 226 “Orientamento e modernizzazione del settore della pesca e dell’acquacoltura, a norma dell’articolo 7 della legge 5 marzo 2001, n. 57” e successive modificazioni ed integrazioni.”.

Art. 15

Disposizioni in materia di parchi commerciali e modifiche della legge regionale 13 agosto 2004, n. 15 “Norme di programmazione per l’insediamento di attività commerciali nel Veneto” e successive modificazioni

1. Dopo il comma 4 dell’articolo 10 della legge regionale 13 agosto 2004, n. 15 sono inseriti i seguenti commi:

“4 bis. L’apertura, il trasferimento di sede, il mutamento di settore merceologico nonché l’ampliamento di superficie degli esercizi di vicinato che determinino un incremento della superficie originaria del parco commerciale non superiore al limite dimensionale delle medie strutture di vendita e comunque non superiore al dieci per cento, che non comportino incrementi volumetrici, sono soggetti ad autorizzazione amministrativa rilasciata dal comune nel cui territorio è ubicata la struttura di vendita, in deroga agli obiettivi di sviluppo della programmazione regionale e alla procedura di conferenza di servizi di cui al Capo VI, nel rispetto delle norme in materia di compatibilità urbanistica, edilizia e ambientale contenute nella presente legge.

4 ter. Il trasferimento di sede di una grande struttura di vendita all’interno del parco commerciale è soggetto ad autorizzazione amministrativa rilasciata dal comune nel cui territorio è ubicata la struttura di vendita, in deroga agli obiettivi di sviluppo della programmazione regionale e alla procedura di conferenza di servizi di cui al Capo VI, nel rispetto delle norme in materia di compatibilità urbanistica, edilizia e ambientale contenute nella presente legge, purché la struttura commerciale assorba una pari o maggiore superficie commerciale di quelle già autorizzate nel parco medesimo. Il rilascio dell’autorizzazione comunale di cui al presente comma comporta l’impossibilità di utilizzare a fini commerciali le strutture dismesse. Il comune, ferma restando la possibilità di disciplinare l’area occupata dalla struttura dismessa con il piano di assetto del territorio (PAT) e con il piano degli interventi (PI) di cui alla legge regionale 23 aprile 2004, n. 11, in deroga all’articolo 48, comma 1, della medesima legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 può adottare, con le procedure di cui all’articolo 50 commi da 5 a 8 e 16 della legge regionale 27 giugno 1985, n. 61, una variante allo strumento urbanistico generale finalizzata a disciplinare l’area occupata dalla struttura dismessa.

4 quater. Gli esercizi di vicinato ubicati all’interno del parco commerciale devono mantenere i limiti dimensionali previsti dall’articolo 7, comma 1, lettera a).

4 quinquies. In deroga a quanto previsto dall’articolo 23, comma 4, la cessazione dell’attività e il trasferimento di sede di un esercizio di vicinato all’esterno di un parco commerciale determina la corrispondente riduzione della superficie del parco.

4 sexies. Il comune competente per territorio trasmette alla provincia e alla Regione copia dell’autorizzazione amministra-

tiva di cui al comma 4 bis ed al comma 4 ter entro il termine di trenta giorni dal rilascio, nonché copia della presa d'atto relativa alla riduzione della superficie del parco.”.

2. Per parchi commerciali esistenti alla data di entrata in vigore della legge regionale 13 agosto 2004, n. 15 ai sensi dei commi 2, 3 e 4 dell'articolo 10 della medesima legge regionale si intendono le aggregazioni di almeno tre esercizi commerciali, con le caratteristiche e l'ubicazione di cui al citato comma 2 dell'articolo 10, autorizzati in applicazione di norme anteriormente alla data di entrata in vigore della legge regionale 13 agosto 2004, n. 15, a prescindere dalla data della loro attivazione.

3. Al comma 2 dell'articolo 12 della legge regionale 13 agosto 2004, n. 15 le parole “gli outlet devono avere una distanza fra loro, in linea d'aria, non inferiore a cento chilometri” sono soppresse.

4. Il comma 12 dell'articolo 14 della legge regionale 13 agosto 2004, n. 15 e l'articolo 11 della legge regionale 25 febbraio 2005, n. 7 sono abrogati.

5. Dopo il comma 2 dell'articolo 15 della legge regionale 13 agosto 2004, n. 15 è aggiunto il seguente comma:

“2 bis. In deroga a quanto disposto dall'articolo 8, comma 1, lettera b), le grandi strutture di vendita possono essere ampliate mediante accorpamento con medie strutture di vendita di superficie superiore a mille metri quadrati e autorizzate alla data del 1° marzo 2007, nel rispetto delle norme in materia di compatibilità urbanistica, edilizia ed ambientale, fino al raggiungimento della superficie massima complessiva di cinquemila metri quadrati.”.

6. Dopo il comma 4 dell'articolo 15 della legge regionale 13 agosto 2004, n. 15 sono inseriti i seguenti commi:

“4 bis. Le grandi strutture di vendita con superficie superiore a ottomila metri quadrati possono essere integrate da attività di somministrazione di alimenti e bevande in deroga alla specifica programmazione comunale di settore; la superficie di somministrazione non può superare il due per cento della superficie di vendita.

4 ter. Le grandi strutture del settore non alimentare con superficie superiore a ottomila metri quadrati possono essere integrate da attività di vendita di prodotti del settore alimentare per una superficie di vendita che non può superare l'uno per cento della superficie autorizzata. L'esercizio di tale opzione, da comunicare al comune trenta giorni prima dell'avvio dell'attività, non modifica la tipologia della struttura da singola a centro commerciale.

4 quater. Le attività integrative indicate ai precedenti commi fanno capo al soggetto titolare dell'autorizzazione principale, non possono essere cedute autonomamente o trasferite al di fuori della grande struttura e devono rispettare gli orari della stessa.”.

7. I commi 3 e 4 dell'articolo 37 della legge regionale 13 agosto 2004, n. 15 sono abrogati.

Art. 16

Modifiche della legge regionale 24 dicembre 2004, n. 33 “Disciplina delle attività regionali in materia di commercio estero, promozione economica e internazionalizzazione delle imprese venete”

1. La lettera a) del comma 1 dell'articolo 2 della legge regionale 24 dicembre 2004, n. 33 è così sostituita:

“a) promozione del sistema economico del Veneto in

tutti i suoi aspetti economico-produttivi, dal primario al secondario, commercio, infrastrutture e servizi;”.

2. Al comma 3 dell'articolo 4 della legge regionale 24 dicembre 2004, n. 33, dopo le parole “iniziative dirette” togliere le seguenti: “, rientranti nelle finalità di cui alla presente legge”.

3. Dopo il comma 7 dell'articolo 5 della legge regionale 24 dicembre 2004, n. 33 è aggiunto il seguente comma:

“7 bis. In sede di prima applicazione le nomine degli amministratori e dei sindaci attribuiti alla Regione vengono effettuate, con decreto del Presidente della Giunta regionale, in deroga alle procedure di cui agli articoli 5 e 6 della legge regionale 22 luglio 1997, n. 27 “Procedure per la nomina e designazione a pubblici incarichi di competenza regionale e disciplina della durata degli organi” e successive modificazioni ed integrazioni.”.

CAPO V

Disposizioni in materia di artigianato

Art. 17

Disposizioni per la conversione della qualifica di barbiere in abilitazione all'attività di acconciatore

1. Nell'ambito di quanto previsto dalla legge 17 agosto 2005, n. 174 “Disciplina dell'attività di acconciatore”, i soggetti in possesso della qualifica di barbiere e che intendano ottenere l'abilitazione all'attività di acconciatore devono dimostrare con idonea documentazione l'esercizio dell'attività di parrucchiere per uomo e donna, così come individuata dall'articolo 4, comma 1, lettera b), dello schema di regolamento approvato con delibera della Giunta regionale n. 655 del 12 febbraio 1992, pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione del Veneto 15 maggio 1992, n. 52.

2. Le conversioni possono essere concesse anche in deroga a quanto previsto dai regolamenti comunali in materia di distanze minime fra esercizi qualora l'attività oggetto di conversione sia mantenuta negli stessi locali.

3. L'assegnazione della nuova tipologia è disposta con provvedimento del comune, previo parere favorevole della Commissione regionale per l'artigianato di cui all'articolo 20 della legge regionale 31 dicembre 1987, n. 67 “Disciplina dell'artigianato” e successive modificazioni ed integrazioni, su istanza presentata dai soggetti di cui al comma 1 entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 18

Modifiche della legge regionale 27 novembre 1991, n. 29 “Disciplina dell'attività di estetista” e successive modificazioni

1. Il comma 1 dell'articolo 2 della legge regionale 27 novembre 1991, n. 29 è così sostituito:

“1. L'esercizio dell'attività di estetista è subordinato al possesso dei requisiti previsti dagli articoli 3, 4 e 8 della legge n. 1/1990, e all'osservanza delle disposizioni contenute nel regolamento adottato dai Comuni ai sensi dell'articolo 5 della citata legge n. 1/1990, nonché alla dichiarazione di inizio attività, da presentare, ai sensi della normativa vigente, allo sportello unico del Comune, ove esistente, o al Comune territorialmente competente.”.

2. Dopo il comma 2 dell'articolo 2 della legge regionale 27 novembre 1991, n. 29 è inserito il seguente:

"2 bis. Ai sensi dell'articolo 1 della legge n. 1/1990 l'attività di decorazione e ricostruzione delle unghie è svolta solo da soggetti in possesso dei requisiti di qualificazione professionale previsti dalla legge n. 1/1990."

3. L'articolo 3 della legge regionale 27 novembre 1991, n. 29 è abrogato.

4. Le lettere a), c) ed e) del comma 2 dell'articolo 6 della legge regionale 27 novembre 1991, n. 29 sono abrogate.

5. L'articolo 7 della legge regionale 27 novembre 1991, n. 29 è abrogato.

6. L'articolo 8 della legge regionale 27 novembre 1991, n. 29 è abrogato.

7. L'articolo 9 della legge regionale 27 novembre 1991, n. 29 è così sostituito:

"Art. 9

Sospensione e cessazione dell'attività

1. Il Comune, accertata l'inosservanza delle prescrizioni contenute nel regolamento, previa diffida, sospende l'attività.

2. Il Comune stesso dispone la cessazione dell'attività quando vengano meno i requisiti che ne hanno consentito l'inizio.

3. La cessazione dell'attività è altresì disposta:

a) quando l'interessato non ottemperi alle prescrizioni di cui al comma 1 nel termine di centottanta giorni dalla notifica della sospensione;

b) quando l'attività sia svolta in violazione delle disposizioni della presente legge e della legge n. 1/1990;

c) nell'ipotesi in cui l'attività non venga svolta per un periodo superiore ai tre mesi, eccezion fatta per i seguenti casi, nei quali il Comune può consentire la sospensione dell'attività:

1) per gravi indisponibilità fisiche;

2) per demolizione o sinistro dello stabile che impediscano l'uso dei locali nei quali è collocato l'esercizio;

3) per lavori di ristrutturazione dei locali su richiesta dell'Unità locale socio sanitaria."

8. L'articolo 10 della legge regionale 27 novembre 1991, n. 29 è così sostituito:

"Art. 10

Sanzioni amministrative

1. L'applicazione delle sanzioni amministrative stabilite dall'articolo 12 della legge n. 1/1990 è di competenza dei Comuni nel cui territorio sono accertate le trasgressioni."

CAPO VI

Disposizioni in materia di industria

Art. 19

Modifiche della legge regionale 4 aprile 2003, n. 8 "Disciplina delle aggregazioni di filiera, dei distretti produttivi ed interventi di sviluppo industriale e produttivo locale" e successive modificazioni ed integrazioni

1. Dopo il comma 3 bis dell'articolo 10 della legge regionale 4 aprile 2003, n. 8 è aggiunto il seguente comma:

"3 ter. La Giunta regionale, con propria deliberazione,

istituisce un nucleo di valutazione per progetti ritenuti ricevibili, ammissibili e che abbiano conseguito un punteggio minimo stabilito dal bando annuale."

2. Dopo il comma 1 dell'articolo 14 della legge regionale 4 aprile 2003, n. 8 è aggiunto il seguente comma:

"1 bis. La Giunta regionale promuove altresì programmi e progetti promozionali presentati da enti pubblici, pubbliche amministrazioni, società a prevalente capitale pubblico, nonché da soggetti privati non aventi finalità di lucro, operanti nel territorio veneto."

CAPO VII

Disposizioni finali

Art. 20

Dichiarazione d'urgenza

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 44 dello Statuto ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione veneta. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione veneta.

Venezia, 16 agosto 2007

Galan

INDICE

CAPO I - Disposizioni in materia di imprenditoria

Art. 1 - Modifica dell'articolo 7 della legge regionale 19 febbraio 2007, n. 2 "Legge finanziaria regionale per l'esercizio 2007"

Art. 2 - Modifica dell'articolo 3 della legge regionale 24 dicembre 1999, n. 57 "Interventi regionali per lo sviluppo dell'imprenditoria giovanile veneta" e successive modificazioni

Art. 3 - Modifiche dell'articolo 8 della legge regionale 24 dicembre 1999, n. 57 "Interventi regionali per lo sviluppo dell'imprenditoria giovanile veneta" e successive modificazioni

Art. 4 - Modifica dell'articolo 9 della legge regionale 24 dicembre 1999, n. 57 "Interventi regionali per lo sviluppo dell'imprenditoria giovanile veneta" e successive modificazioni

CAPO II - Disposizioni in materia di flussi migratori

Art. 5 - Modifica dell'articolo 4 della legge regionale 9 gennaio 2003, n. 2 "Nuove norme a favore dei Ve-

neti nel mondo e agevolazioni per il loro rientro” e successive modificazioni

Art. 6 - Modifica dell'articolo 8 della legge regionale 9 gennaio 2003, n. 2 “Nuove norme a favore dei Veneti nel mondo e agevolazioni per il loro rientro” e successive modificazioni

Art. 7 - Modifica dell'articolo 16 della legge regionale 9 gennaio 2003, n. 2 “Nuove norme a favore dei Veneti nel mondo e agevolazioni per il loro rientro” e successive modificazioni

Art. 8 - Modifiche dell'articolo 18 della legge regionale 9 gennaio 2003, n. 2 “Nuove norme a favore dei Veneti nel mondo e agevolazioni per il loro rientro” e successive modificazioni

CAPO III - Disposizioni in materia di attività estrattive e acque minerali e termali

Art. 9 - Modifica dell'articolo 1 della legge regionale 25 febbraio 2005, n. 7 “Disposizioni di riordino e semplificazione normativa - collegato alla legge finanziaria 2004 in materia di miniere, acque minerali e termali, lavoro, artigianato, commercio e veneti nel mondo”

Art. 10 - Modifica dell'articolo 44 della legge regionale 10 ottobre 1989, n. 40 “Disciplina della ricerca, coltivazione e utilizzo delle acque minerali e termali” e successive modificazioni

Art. 11 - Modifica dell'articolo 55 bis della legge regionale 10 ottobre 1989, n. 40 “Disciplina della ricerca, coltivazione e utilizzo delle acque minerali e termali” e successive modificazioni

CAPO IV - Disposizioni in materia di commercio

Art. 12 - Soppressione della Commissione regionale per i mercati di cui all'articolo 5 della legge regionale 30 marzo 1979, n. 20 “Disciplina dei mercati all'ingrosso” e successive modificazioni

Art. 13 - Modifica della legge regionale 6 aprile 2001, n. 10 “Nuove norme in materia di commercio su aree pubbliche” e successive modificazioni

Art. 14 - Modifiche della legge regionale 23 ottobre 2003, n. 23 “Norme per la razionalizzazione e l'ammodernamento della rete distributiva di carburanti”

Art. 15 - Disposizioni in materia di parchi commerciali e modifiche della legge regionale 13 agosto 2004, n. 15 “Norme di programmazione per l'insediamento di attività commerciali nel Veneto” e successive modificazioni

Art. 16 - Modifiche della legge regionale 24 dicembre 2004, n. 33 “Disciplina delle attività regionali in materia di commercio estero, promozione economica e internazionalizzazione delle imprese venete”

CAPO V - Disposizioni in materia di artigianato

Art. 17 - Disposizioni per la conversione della qualifica di barbiere in abilitazione all'attività di acconciatore

Art. 18 - Modifiche della legge regionale 27 novembre

1991, n. 29 “Disciplina dell'attività di estetista” e successive modificazioni

CAPO VI - Disposizioni in materia di industria

Art. 19 - Modifiche della legge regionale 4 aprile 2003, n. 8 “Disciplina delle aggregazioni di filiera, dei distretti produttivi ed interventi di sviluppo industriale e produttivo locale” e successive modificazioni ed integrazioni

CAPO VII - Disposizioni finali

Art. 20 - Dichiarazione d'urgenza

Dati informativi concernenti la legge regionale 16 agosto 2007, n. 21

Il presente elaborato ha carattere meramente informativo, per cui è sprovvisto di qualsiasi valenza vincolante o di carattere interpretativo. Pertanto, si declina ogni responsabilità conseguente a eventuali errori od omissioni.

Per comodità del lettore sono qui di seguito pubblicati a cura del direttore:

- 1 - Procedimento di formazione
- 2 - Relazione al Consiglio regionale
- 3 - Note agli articoli
- 4 - Struttura di riferimento

1. Procedimento di formazione

- La Giunta regionale, su proposta dell'Assessore Fabio Gava, ha adottato il disegno di legge con deliberazione 28 febbraio 2006, n. 10/ddl;
- Il disegno di legge è stato presentato al Consiglio regionale in data 3 marzo 2006, dove ha acquisito il n. 129 del registro dei progetti di legge;
- Il progetto di legge è stato assegnato alla 3° commissione consiliare;
- La 3° commissione consiliare ha completato l'esame del progetto di legge in data 23 maggio 2006;
- Il Consiglio regionale, su relazione del consigliere Giuliana Fontanella, ha esaminato e approvato il progetto di legge con deliberazione legislativa 27 luglio 2007, n. 8738.

2. Relazione al Consiglio regionale

Signor Presidente, colleghi consiglieri,
la legge regionale 29 novembre 2001, n. 39 “Ordinamento del Bilancio e della Contabilità della regione” ha recepito i principi fondamentali contenuti nel Decreto legislativo 28 marzo 2000, n. 76 “Principi fondamentali e norme di coordinamento in materia di bilancio e contabilità delle regioni, in attuazione dell'articolo 1, comma 4, della legge 25 giugno 1999, n. 208” prevedendo, all'articolo 2, comma 6, che “la Giunta regionale, oltre al disegno di legge finanziaria, può adottare disegni di legge collegati recanti modifiche ed integrazioni di tipo ordinamentale e procedurale, per settori omogenei di materie che non comportano variazioni di entrata e di spesa alla normativa vigente”.

Le disposizioni contenute nel presente progetto di legge sono state raggruppate per settori omogenei di materie, al fine di facilitarne l'esame e apportano le seguenti modifiche.

Capo I - Disposizioni in materia di imprenditoria

Articolo 1 - Modifiche dell'articolo 7 della legge regionale 19 febbraio 2007, n. 2 "Legge finanziaria regionale per l'esercizio 2007", consente alla Giunta regionale di intervenire finanziariamente affinché le risorse raccolte presso la BEI da Veneto Sviluppo Spa, destinate a cofinanziamento delle operazioni di credito agevolato alle imprese, possano essere impiegate, dalla società stessa, a tasso di interesse ridotto.

Gli articoli 2, 3 e 4 - Modifica degli articoli 3, 8 e 9 della legge regionale 24 dicembre 1999, n. 57 "Interventi regionali per lo sviluppo dell'imprenditoria giovanile veneta" introducono, accanto ai contributi già previsti per spese di investimento, un ulteriore strumento di agevolazione rappresentato da finanziamenti tramite l'istituzione di un fondo di rotazione presso la Veneto Sviluppo Spa.

Capo II - Disposizioni in materia di flussi migratori

L'articolo 5 - Modifica dell'articolo 4 della legge regionale 9 gennaio 2003, n. 2 "Nuove norme a favore dei Veneti nel mondo e agevolazioni per il loro rientro", adegua il possesso dei requisiti previsti per le due fattispecie di intervento di edilizia abitativa: costruzione o acquisto; restauro, ampliamento o ristrutturazione.

L'articolo 6 - Modifica dell'articolo 8 della legge regionale 9 gennaio 2003, n. 2 "Nuove norme a favore dei Veneti nel mondo e agevolazioni per il loro rientro", risponde alle istanze provenienti dai comuni in merito ai casi di ricongiungimenti familiari per i quali sono previsti rimborsi spese di viaggio.

L'articolo 7 - Modifica dell'articolo 16 della legge regionale 9 gennaio 2003, n. 2 "Nuove norme a favore dei Veneti nel mondo e agevolazioni per il loro rientro", estende le attribuzioni della Consulta dei veneti nel mondo.

L'articolo 8 - Modifiche dell'articolo 18 della legge regionale 9 gennaio 2003, n. 2 "Nuove norme a favore dei Veneti nel mondo e agevolazioni per il loro rientro", integra la attuale previsione dei requisiti per la iscrizione dei circoli veneti all'estero all'apposito registro regionale e definisce un criterio di massima che autorizza la Giunta regionale a sostenere i comitati e le federazioni di circoli mediante contributi per le spese di gestione.

Capo III - Disposizioni in materia di attività estrattive e acque minerali e termali

L'articolo 9 - Modifiche dell'articolo 1 della legge regionale 25 febbraio 2005, n. 7 "Disposizioni di riordino e semplificazione normativa - collegato alla legge finanziaria 2004 in materia di miniere, acque minerali e termali, lavoro, artigianato, commercio e veneti nel mondo", tratta di specificazione formale della norma atteso che i provvedimenti relativi all'attività mineraria (concessioni minerarie, cantieri, permessi di ricerca) sono di norma soggetti a valutazione di impatto ambientale (VIA) ai sensi della legge regionale n. 10/1999.

La gestione e gli interventi di adeguamento a variante non sostanziale dei cantieri minerari sono soggetti alle vigenti norme in materia e sono regolamentati dalla DGR n. 651/2007.

Gli ampliamenti non soggetti a VIA seguono le procedure di cui alla legge regionale n. 7/2005.

Per gli altri aspetti relativi alla vigilanza, gli adeguamenti proposti mirano ad omogeneizzare la vigente normativa regionale in materia di cave, con quella per le miniere.

L'articolo 10 - Modifica dell'articolo 44 della legge regionale 10 ottobre 1989, n. 40 "Disciplina della ricerca, coltivazione e utilizzo

delle acque minerali e termali", tratta la proposta di modifica atta ad evitare inutili duplicazioni di autorizzazioni.

L'articolo 11 - Modifica dell'articolo 55 bis della legge regionale 10 ottobre 1989, n. 40 "Disciplina della ricerca, coltivazione e utilizzo delle acque minerali e termali", riguarda la proposta di modifica finalizzata alla tutela e salvaguardia della risorsa termale del Bacino Termale Euganeo che esprime valenze prioritarie rispetto ad altri usi.

Capo IV - Disposizioni in materia di commercio

L'articolo 12 - Soppressione della Commissione regionale per i mercati di cui all'articolo 5 della legge regionale 30 marzo 1979, n. 20 "Disciplina dei mercati all'ingrosso", attribuisce i compiti e le funzioni della soppressa Commissione alla struttura regionale competente in materia di commercio.

L'articolo 13 - Modifica della legge regionale 6 aprile 2001, n. 10 "Nuove norme in materia di commercio su aree pubbliche", consente ai Comuni, in deroga a quanto previsto dall'articolo 4 della legge regionale n. 10/2001, di rilasciare nulla osta per particolari manifestazioni o eventi.

L'articolo 14 - Modifiche della legge regionale 23 ottobre 2003, n. 23 "Norme per la razionalizzazione e ammodernamento della rete distributiva dei carburanti", prevede il trasferimento di un impianto stradale di carburanti all'interno del medesimo comune che ha rilasciato l'autorizzazione stabilendo quindi la competenza del comune anche per il rilascio dell'autorizzazione al trasferimento degli impianti; prevede inoltre che, anche per gli impianti ad uso degli imprenditori ittici non si applichino limitatamente all'erogazione di prodotti defiscalizzati, le disposizioni delle legge n. 23/2003.

L'articolo 15 - Modifiche della legge regionale 13 agosto 2004, n. 15 "Norme di programmazione per l'insediamento di attività commerciali nel Veneto", introduce modifiche finalizzate: alla semplificazione delle procedure di autorizzazione relative all'apertura, al trasferimento di sede e al mutamento del settore merceologico degli esercizi di vicinato nell'ambito di un parco commerciale; all'eliminazione delle distanze tra gli outlet; ad introdurre deroghe in materia di accorpamento tra grandi e medie strutture; all'integrazione di grandi strutture di vendita con attività di somministrazione di alimenti e bevande.

L'articolo 16 - Modifiche della legge regionale 24 dicembre 2004, n. 33 "Disciplina delle attività regionali in materia di commercio estero, promozione economica e internalizzazione delle imprese venete", introduce il turismo quale aspetto economico-produttivo per la promozione del sistema economico del Veneto e applica una deroga, in sede di prima applicazione della legge, in relazione alle nomine degli amministratori e dei sindaci da parte della Regione.

Capo V - Disposizioni in materia di artigianato

L'articolo 17 - Disposizioni per la conversione della qualifica di barbieri in abilitazione all'attività di acconciatore, detta disposizioni volte ad agevolare la conversione della qualifica di barbieri in abilitazione all'attività di acconciatore.

L'articolo 18 - Modifiche della legge regionale 27 novembre 1991, n. 29 "Disciplina dell'attività di estetista", adegua la vigente legge regionale in materia di attività di estetista all'ultimo "decreto Bersani".

Capo VI - Disposizioni in materia di industria

L'articolo 19 - Modifiche della legge regionale 4 aprile 2003, n. 8 "Disciplina delle aggregazioni di filiera, dei distretti produttivi ed interventi di sviluppo industriale e produttivo locale" e successive modificazioni ed integrazioni, prevede che la Giunta regionale istituisca un nucleo di valutazione dei progetti e che la stessa promuova programmi e progetti promozionali presentati da altre istituzioni.

Capo VII - Disposizioni finali

L'articolo 20 - Dichiarazione d'urgenza, prevede l'urgenza per l'entrata in vigore della legge.

3. Note agli articoli**Nota all'articolo 1**

- Il testo dell'art. 7 della legge regionale n. 2/2007, come modificato dalla presente legge, è il seguente:

“Art. 7 - Interventi a sostegno degli investimenti produttivi e della ricerca.

1. La Giunta regionale è autorizzata a stipulare con la Cassa depositi e prestiti Spa le convenzioni di cui all'articolo 1, commi 857 e 858 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007)”, al fine di alimentare fondi di rotazione già esistenti o da istituire a sostegno degli investimenti produttivi e della ricerca.

2. La Giunta regionale può utilizzare le risorse derivanti dalla stipula delle convenzioni di cui al comma 1 anche per il tramite di Veneto Sviluppo Spa.

2 bis. La Giunta regionale è altresì autorizzata ad intervenire finanziariamente al fine di consentire che le risorse autonomamente raccolte da Veneto Sviluppo Spa presso la Banca Europea degli Investimenti, destinate a co-finanziamento delle operazioni di credito agevolato alle imprese attivate a valere sugli appositi fondi di rotazione regionali, possano essere impiegate a tasso di interesse ridotto da Veneto Sviluppo Spa medesima.

3. Nell'ambito di quanto previsto ai commi 1 e 2 bis, la Giunta regionale è autorizzata ad istituire, presso Veneto Sviluppo Spa, un fondo di rotazione per il finanziamento agevolato degli investimenti in materia ambientale, effettuati da imprese in territorio veneto, in attuazione del Piano regionale di tutela e risanamento dell'atmosfera.

4. La Giunta regionale, con proprio provvedimento, definisce le modalità operative di ciascuno dei fondi di rotazione di cui ai commi 1 e 2 bis.

5. La Giunta regionale destina l'importo di euro 1.000.000,00 alla copertura del differenziale di interessi fra il tasso praticato dalla Cassa depositi e prestiti Spa ed il tasso ridotto applicato alle imprese beneficiarie del finanziamento, direttamente o per il tramite dell'eventuale intermediario co-finanziatore, al fine di consentire che le risorse di cui al comma 2 possano essere utilizzate in forma di finanziamento agevolato, nonché all'attuazione degli interventi di cui al comma 2 bis.

5 bis. Dell'importo di cui al comma 5, euro 45.000,00 sono destinati ad attivare il fondo di rotazione di cui al comma 3.

6. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, quantificati in euro 1.000.000,00 per l'esercizio 2007, si fa fronte con le risorse allocate all'upb U0227 “Attività a favore dello sviluppo economico e dell'innovazione” del bilancio di previsione 2007.”.

Nota all'articolo 3

- Il testo dell'art. 8 della legge regionale n. 57/1999, come modificato dalla presente legge, è il seguente:

“Art. 8 - Concessione e revoca del contributo.

1. La Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare che si esprime entro trenta giorni dal ricevimento della proposta, trascorsi i quali si prescinde dal parere, stabilisce annualmente, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della legge di approvazione del bilancio di previsione, i criteri in base ai quali viene formata la graduatoria delle iniziative da finanziare con i contributi di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a) nonché le modalità procedurali.

2. Per l'anno 2001 le disposizioni attuative di cui al comma 1 sono stabilite dalla Giunta regionale entro quindici giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

3. In caso di parità di posizione nella graduatoria di cui al comma 1, costituisce titolo di precedenza per la concessione del contributo la provenienza da aree di obiettivo 2 o la partecipazione ai corsi di cui all'articolo 11.

4. In caso di revoca o rinuncia da parte di soggetti collocati utilmente nella graduatoria, è ammesso lo scorrimento della graduatoria stessa, fino a concorrenza dell'intero stanziamento disponibile.

4 bis. Le modalità di funzionamento del fondo di rotazione per la concessione di finanziamenti a tasso di interesse agevolato, di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b), sono stabilite con provvedimento della Giunta regionale.”.

Nota all'articolo 4

- Il testo dell'art. 9 della legge regionale n. 57/1999, come modificato dalla presente legge, è il seguente:

“Art. 9 - Concessione e revoca del contributo.

1. Il Dirigente della struttura regionale competente, sulla base dei criteri di cui all'articolo 8, forma una graduatoria delle iniziative imprenditoriali da finanziare e dispone la concessione dei contributi previsti dall'articolo 3, comma 1, lettera a) sulla base delle risorse disponibili.

2. Oltre a quanto previsto dall'articolo 11 della legge regionale 28 gennaio 2000, n. 5 è disposta la revoca dei contributi nei seguenti casi:

a) mancata attuazione, totale o parziale, dell'iniziativa imprenditoriale entro due anni dalla concessione del contributo;

b) sospensione dell'attività per più di sei mesi e cessazione, entro i primi tre anni, dell'attività finanziata;

c) alienazione dell'impresa individuale o di quote sociali, per le società e cooperative, nei primi cinque anni di attività salvo che per consentire l'ingresso di nuovi soci giovani, come definiti dall'articolo 2, comma 1 bis;

d) alienazione di beni strumentali acquisiti con il finanziamento regionale prima che siano decorsi cinque anni, fatta salva la sostituzione, preventivamente autorizzata, di attrezzature obsolete con altre più avanzate aventi analoga funzione e salvo il caso di conclusione anticipata dell'attività.

Nota all'articolo 5

- Il testo dell'art. 4 della legge regionale n. 2/2003, come modificato dalla presente legge, è il seguente:

“Art. 4 - Alloggio.

1. Ai soggetti di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), provenienti dall'estero e residenti nel Veneto da non più di quattro anni che nel territorio della Regione intendano costruire o acquistare un alloggio avente le caratteristiche previste per l'edilizia residenziale pubblica, o effettuare interventi di restauro, risanamento conservativo, ristrutturazione, manutenzione straordinaria, ampliamento e completamento di un immobile di proprietà o in usufrutto ad uso abitativo del proprio nucleo familiare, la Regione può concedere un contributo una tantum in conto capitale o, in alternativa, un contributo nel pagamento degli interessi relativi a mutui contratti con istituti di credito di durata non superiore a quindici anni. La Giunta regionale stabilisce, sentita la competente commissione consiliare, i criteri per garantire l'accesso alle fasce più deboli.

2. *In caso di costruzione o di acquisto, il richiedente e i componenti del suo nucleo familiare non devono essere titolari di diritti di proprietà, di usufrutto, di uso e di abitazione nel territorio nazionale ed estero su altro alloggio adeguato alle esigenze del nucleo familiare stesso e non devono aver ottenuto l'assegnazione in proprietà o con patto di futura*

vendita di un alloggio costruito con il contributo di enti pubblici.

3. L'abitazione che viene sistemata o adeguata deve essere l'unica di proprietà del richiedente e dei componenti il nucleo familiare o l'unica sulla quale gli stessi possono esercitare i diritti di usufrutto, di uso e di abitazione.

4. L'alloggio non può essere destinato a uso diverso da quello di abitazione del titolare e dei suoi familiari, per un periodo di dieci anni dalla data di erogazione del contributo, pena la revoca dello stesso.

5. La documentazione relativa alla costruzione, acquisto o sistemazione dell'alloggio può riferirsi ad interventi effettuati nei due anni precedenti la data di presentazione della domanda.

6. Ai fini della liquidazione del contributo concesso, la documentazione relativa agli interventi di cui al comma 5 viene prodotta, pena la decadenza del beneficio, entro due anni dalla concessione del contributo regionale.

7. I comuni, nel determinare le graduatorie per l'assegnazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica ai sensi della legge regionale 2 aprile 1996, n. 10 "Disciplina per l'assegnazione e la fissazione dei canoni degli alloggi di edilizia residenziale pubblica" e successive modificazioni, possono riservare ai soggetti di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), una quota fino ad un massimo del dieci per cento.

8. La Giunta regionale è autorizzata a stipulare convenzioni, che prevedono anche concessioni di contributi, con le imprese che assumono a tempo indeterminato i soggetti di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), al fine di agevolare il reperimento di alloggi.

Nota all'articolo 6

- Il testo dell'art. 8 della legge regionale n. 2/2003, come modificato dalla presente legge, è il seguente:

"Art. 8 - Interventi socio-assistenziali.

1. Ai soggetti di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), provenienti dall'estero e residenti nel Veneto da non più di due anni possono essere concessi, dai comuni dove viene fissata la residenza, contributi per:

a) spese sostenute per il viaggio comprendenti anche le spese del nucleo familiare che viaggia assieme agli aventi diritto *o che agli stessi si riunisca entro un periodo massimo di sei mesi;*

b) spese di trasporto degli oggetti personali, del vestiario, dell'arredo, della mobilia e di attrezzature varie;

c) spese di prima sistemazione;

d) il riscatto ai fini previdenziali di periodi di lavoro prestato all'estero in paesi privi di convenzioni bilaterali in materia di sicurezza sociale. Tale contributo è finalizzato al raggiungimento dei minimi pensionistici;

e) situazioni di particolare bisogno.

2. I comuni possono concedere contributi a chi provveda alle spese di trasporto dall'estero nel territorio regionale di salme dei soggetti di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a).

3. Su richiesta dei comuni, la Giunta regionale provvede a rimborsare le somme dagli stessi assegnate per gli interventi di cui ai commi 1 e 2 con onere a carico del fondo regionale per le politiche sociali di cui all'articolo 133 della legge regionale 13 aprile 2001, n. 11 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi alle autonomie locali in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n.112" e successive modificazioni.

4. La Giunta regionale definisce le modalità e i termini per il rimborso totale o parziale delle somme erogate dai comuni ai sensi dei commi 1 e 2."

Nota all'articolo 7

- Il testo dell'art. 16 della legge regionale n. 2/2003, come modificato dalla presente legge, è il seguente:

"Art. 16 - Consulta dei veneti nel mondo.

1. È istituita la Consulta dei veneti nel mondo di seguito denominata Consulta.

2. La Consulta è presieduta e convocata dal Presidente della Giunta regionale, o dall'Assessore delegato.

3. La Consulta è composta:

a) dal Presidente della commissione consiliare regionale competente, o suo delegato;

b) da un rappresentante per ciascun comitato o federazione all'estero, di cui all'articolo 18, comma 2, lettera c);

c) da cinque rappresentanti designati congiuntamente dalle associazioni di cui di cui all'articolo 18, comma 2, lettera a);

d) da un rappresentante designato rispettivamente dall'Associazione nazionale comuni d'Italia (ANCI) del Veneto, dall'Unione regionale province venete (URPV), dall'Unione nazionale comuni comunità ed enti montani (UNCEM);

e) da un rappresentante designato dalle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura del Veneto;

f) da un rappresentante designato dalle Università del Veneto;

g) da un rappresentante designato dai patronati sindacali operanti in Italia a favore dei veneti nel mondo.

4. *La Consulta è convocata almeno una volta all'anno e ha il compito di formulare proposte per la predisposizione del piano triennale e del programma annuale di cui all'articolo 14.*

5. I componenti della Consulta sono nominati con decreto del Presidente della Giunta regionale, su designazione degli organismi interessati, e restano in carica fino a sei mesi dopo la scadenza della Giunta regionale; qualora le designazioni di cui al comma 3 non pervengano entro trenta giorni dalla richiesta, se ne prescinde.

6. La Consulta, nella prima riunione, elegge al proprio interno un Vicepresidente scelto tra i membri di cui alle lettere b) e c) del comma 2.

7. Le funzioni di segretario della Consulta sono svolte da un funzionario della struttura amministrativa regionale competente nella materia, nominato dal Presidente della Giunta regionale.

8. La Giunta regionale è autorizzata a provvedere alle spese per l'attività della Consulta, nonché alle spese di viaggio e ospitalità per i partecipanti, qualora non sia già previsto il rimborso da parte dell'ente di appartenenza.

Nota all'articolo 8

- Il testo dell'art. 18 della legge regionale n. 2/2003, come modificato dalla presente legge, è il seguente:

"Art. 18 - Associazionismo.

1. La Regione riconosce le attività svolte dalle associazioni che operano a favore dei soggetti di cui all'articolo 1, comma 1 residenti all'estero o nel Veneto, al fine di assicurare la tutela dei diritti civili e sociali, conservare il valore dell'identità della terra di origine e sviluppare i rapporti con la comunità veneta.

2. Presso la Giunta regionale sono istituiti distinti registri:

a) delle associazioni che hanno sede nella Regione e che operano da almeno tre anni a favore dei soggetti di cui all'articolo 1, comma 1;

b) dei circoli dei soggetti di cui all'articolo 1 aventi sedi all'estero che abbiano almeno cento iscritti *e che svolgano attività da almeno tre anni;*

c) dei comitati o delle federazioni all'estero *che svolgano attività da almeno tre anni* e a cui aderisca la maggioranza dei circoli di cui alla lettera b) operanti nello Stato.

3. Le associazioni, i circoli e i comitati o le federazioni all'estero già iscritti nei registri regionali ai sensi della legge regionale 18 aprile 1995, n. 25 "Interventi regionali per i veneti nel mondo" e successive modi-

ficazioni, sono iscritti di diritto nei registri previsti al comma 2.

4. La Giunta regionale è autorizzata a concedere contributi alle associazioni, ai comitati e alle federazioni iscritti ai registri regionali per le iniziative di cui alla presente legge.

4 bis. La Giunta regionale è altresì autorizzata a sostenere i comitati e le federazioni di circoli di cui alla lettera c) del comma 2, mediante contributi per le spese di gestione, da assegnare sulla base delle risultanze dei bilanci consuntivi presentati da tali organismi.”.

Nota all'articolo 9

- Il testo dell'art. 1 della legge regionale n. 7/2005, come modificato dalla presente legge, è il seguente:

“Art. 1 - Disposizioni transitorie in materia di coltivazione e di ricerca di minerali solidi.

1. Fino all'emanazione di una normativa organica regionale, ai permessi di ricerca, alle concessioni e ai provvedimenti relativi alle attività minerarie rilasciati ai sensi del regio decreto 29 luglio 1927, n. 1443 “Norme di carattere legislativo per disciplinare la ricerca e la coltivazione delle miniere nel Regno”, si applicano le disposizioni del presente articolo.

2. I provvedimenti della Giunta regionale relativi all'attività mineraria costituiscono titolo unico e tengono luogo di ogni altro atto, nulla osta o autorizzazione di competenza regionale.

3. I concessionari debbono versare in un'unica soluzione entro il 31 dicembre di ogni anno ai comuni interessati, a titolo di contributo sulle spese necessarie per gli interventi pubblici ulteriori rispetto al mero ripristino dell'area, una somma commisurata al tipo e alle quantità di minerale estratto nell'anno, in conformità agli importi stabiliti dalla Giunta regionale sentita la Commissione tecnica regionale attività estrattive (CTRAE) di cui all'articolo 39 della legge regionale 7 settembre 1982, n. 44 “Norme per la disciplina dell'attività di cava” e successive modificazioni e tenuto conto delle somme versate nell'anno a titolo di canone di concessione e imposte regionali sulle concessioni demaniali.

4. Ai materiali associati, di cui al regio decreto 29 luglio 1927, n. 1443, appartenenti alla seconda categoria di cui all'articolo 2 del medesimo regio decreto, estratti con i lavori di coltivazione mineraria e non utilizzati per la ricomposizione, si applica il contributo di cui all'articolo 20, primo comma, della legge regionale 7 settembre 1982, n. 44 e successive modificazioni con le modalità ivi previste.

5. Le somme versate ai comuni devono essere prioritariamente utilizzate, per la realizzazione di interventi e di opere connesse al ripristino ambientale, alla riutilizzazione delle aree interessate da attività estrattive e alla viabilità.

6. La Giunta regionale determina, aggiornandolo ove necessario, l'ammontare del deposito cauzionale da prestarsi da parte del concessionario a garanzia degli obblighi imposti con i provvedimenti relativi all'attività mineraria.

7. Il mancato adempimento degli obblighi di cui ai commi 3 e 4 può essere causa di decadenza ai sensi dell'articolo 40 del regio decreto 29 luglio 1927, n. 1443.

8. *Per l'ampliamento delle concessioni, dei cantieri e dei permessi di ricerca esistenti* non soggetti a valutazione di impatto ambientale ai sensi della legge regionale 26 marzo 1999, n. 10 “Disciplina dei contenuti e delle procedure di valutazione di impatto ambientale” la Giunta regionale provvede al rilascio, sentita la CTRAE e acquisito preventivamente il parere obbligatorio e vincolante delle province, espresso tramite la Commissione tecnica provinciale per l'attività di cava (CTPAC) di cui all'articolo 40 della legge regionale 7 settembre 1982, n. 44 e successive modificazioni.

9. Per le richieste di concessione mineraria la cui istruttoria è già

iniziata alla data di entrata in vigore della presente legge, il parere vincolante della provincia è espresso in sede di CTRAE.”.

9 bis. Le funzioni di vigilanza sui lavori di ricerca e di coltivazione di minerali solidi sono esercitate dal comune competente per territorio, d'intesa con la provincia. Nel caso di accertata inerzia nell'esercizio delle funzioni di vigilanza, il Presidente della Giunta regionale, sentito l'ente interessato lo diffida ad adempiere entro un congruo termine, trascorso il quale, provvede in via sostitutiva.

9 ter. Nei casi di decadenza previsti dagli articoli 9 e 40 del regio decreto 29 luglio 1927, n. 1443 e nei casi di danno ambientale è fatto obbligo al concessionario di provvedere al ripristino o alla ricomposizione ambientale.

9 quater. La provincia, nelle ipotesi di alterazione ambientale, detta le prescrizioni per il ripristino o la ricomposizione ambientale che deve essere eseguita dal trasgressore. Nel caso di accertata inerzia la provincia provvede al ripristino o alla ricomposizione in via sostitutiva con rivalsa delle spese a carico del trasgressore. Nelle zone sottoposte a vincolo paesaggistico, la provincia determina anche l'eventuale maggior somma dovuta a titolo di indennità per il danno al paesaggio.

9 quinquies. Nei casi di soprappiù scadenza della concessione mineraria è fatto obbligo alla ditta già concessionaria di provvedere al ripristino dei luoghi a proprie spese. In caso di accertata inerzia la provincia provvede al ripristino o alla ricomposizione in via sostitutiva con rivalsa delle spese a carico della ditta stessa, anche avvalendosi della procedura stabilita dal regio decreto 14 aprile 1910, n. 639 “Approvazione del testo unico delle disposizioni di legge relative alla riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato”.”.

Nota all'articolo 10

- Il testo dell'art. 44 della legge regionale n. 40/1989, come modificato dalla presente legge, è il seguente:

“Art. 44 - (Contenitori).

1. In attuazione del D.L. 3 luglio 1976, n. 451 convertito con legge 19 agosto 1976, n. 614 e sue successive modifiche, di esecuzione della direttiva comunitaria sul condizionamento in volume dei liquidi, le acque minerali possono essere confezionate in recipienti non superiori ai due litri se destinate al diretto consumo.

2. Per il confezionamento dell'acqua minerale in contenitori diversi dal vetro occorre procedere all'accertamento di cui al D.M. 21 marzo 1973 e successive modificazioni e integrazioni e, per quanto riguarda i contenitori a base di P.V.C., anche all'accertamento di cui al D.M. 17 febbraio 1981.

2 bis. Gli accertamenti previsti al comma 2, nel caso in cui più stabilimenti di una società di imbottigliamento di acque minerali e bibite siano presenti sul territorio regionale, sono validi per tutti gli stabilimenti appartenenti alla società stessa.”.

Nota all'articolo 11

- Il testo dell'art. 55 bis della legge regionale n. 40/1989, come modificato dalla presente legge, è il seguente:

“Art. 55 bis - (Risorse geotermiche)

1. Fino all'entrata in vigore della specifica disciplina regionale in materia di risorse geotermiche delegate alle Regioni, ai sensi della legge 9 dicembre 1986, n. 896 e del DPR 27 maggio 1991, n. 395, si applicano le seguenti disposizioni:

a) le concessioni per le derivazioni di interesse locale come definite dall'articolo 1, comma 5 della legge 9 dicembre 1986, n. 896, sono rilasciate dal Presidente della Giunta regionale secondo le procedure previste dalla presente legge, ad esclusione dell'articolo 15;

b) le concessioni per le piccole utilizzazioni locali come definite

dall'articolo 1, comma 6 della legge 9 dicembre 1986, n. 896, sono rilasciate dal Dirigente Generale della Direzione Regionale Geologia e Ciclo dell'acqua, con le procedure di cui al RD 11 dicembre 1933, n. 1175;

c) non è consentito il rilascio di concessioni per la coltivazione di risorse geotermiche nell'ambito delle aree già assoggettate a concessioni termali, e del Bacino Termale Euganeo come definito dal Piano di utilizzazione della risorsa termale (PURT) approvato dal Consiglio regionale con provvedimento n. 1111 del 23 aprile 1980 e successive modificazioni.

c bis) fatte salve le domande già presentate, a decorrere dal 1° marzo 2007 non è consentito il rilascio di nuove concessioni geotermiche ad una distanza inferiore a dieci chilometri dall'ambito del Bacino Termale Euganeo, come definito dal Piano di utilizzazione della risorsa termale (PURT) e dall'ambito degli eventuali altri bacini termali che fossero riconosciuti.

2. Le concessioni per la coltivazione di acque termali già rilasciate per usi non terapeutici e rientranti nelle categorie previste dalla legge 9 dicembre 1986, n. 896, articolo 1, commi 5 e 6, sono trasformate d'ufficio in concessioni con limite di eduazione pari a quello rilevato dagli strumenti di misurazione nell'anno solare 1996.”

Note all'articolo 12

- Il testo dell'art. 5 della legge regionale n. 20/1979 è il seguente:
“Art. 5 - (Commissione regionale per i mercati).

E' istituita presso la Regione una Commissione regionale per i mercati, nominata dalla Giunta regionale e presieduta dal Presidente della Giunta stessa o da un Assessore delegato. Tale Commissione è composta:

1. da due rappresentanti del Consiglio regionale, di cui uno per la minoranza;

2. da cinque rappresentanti della Sezione regionale dell'Associazione Nazionale Comuni Italiani (ANCI);

3. da un direttore di mercato;

4. da tre rappresentanti rispettivamente dei produttori per i settori agricolo-alimentare, delle carni e dei prodotti ittici, designati dalle associazioni regionali di categoria più rappresentative;

5. da tre rappresentanti delle Cooperative ed associazioni di produttori rispettivamente per i settori agricolo-alimentare, delle carni e dei prodotti ittici, designati dalle associazioni regionali di categoria più rappresentative;

6. da tre rappresentanti dei commercianti, designati dalle associazioni regionali di categoria più rappresentative dei commercianti, esportatori e commissionari;

7. da un rappresentante dell'industria di trasformazione scelto fra i designati dalle associazioni regionali di categoria;

8. da tre rappresentanti dei lavoratori e dei consumatori, designati dalle organizzazioni sindacali regionali più rappresentative;

9. da un rappresentante dei facchini, abilitato nell'ambito di un mercato all'ingrosso, designato dall'organizzazione regionale più rappresentativa.

Alle riunioni della Commissione partecipa, con voto consultivo, il direttore del Dipartimento per l'artigianato, le fiere e i mercati, o un funzionario da lui delegato.

Esperti e tecnici nei settori connessi con le attività e i servizi dei mercati possono essere invitati dal Presidente a partecipare, di volta in volta, alle sedute della Commissione, con voto consultivo, per la trattazione di argomenti di interesse particolare.

Le funzioni di segretario della Commissione sono esercitate da un dipendente della Giunta regionale, addetto al Dipartimento per l'artigianato, le fiere e i mercati, con la qualifica non inferiore a funzionario.

Trascorsi quattro mesi dall'entrata in vigore della presente legge, la Commissione regionale per i mercati potrà esercitare le sue funzioni previste al successivo articolo, anche in mancanza della designazione di tutti i rappresentanti delle varie categorie interessate, purchè sia stato designato un numero di membri non inferiore alla metà più uno.”.

- Il testo degli artt. 9 e 10 della legge n. 241/1990 è il seguente:
“9. Intervento nel procedimento

1. Qualunque soggetto, portatore di interessi pubblici o privati, nonché i portatori di interessi diffusi costituiti in associazioni o comitati, cui possa derivare un pregiudizio dal provvedimento, hanno facoltà di intervenire nel procedimento.”.

“10. Diritti dei partecipanti al procedimento

1. I soggetti di cui all'articolo 7 e quelli intervenuti ai sensi dell'articolo 9 hanno diritto:

a) di prendere visione degli atti del procedimento, salvo quanto previsto dall'articolo 24;

b) di presentare memorie scritte e documenti, che l'amministrazione ha l'obbligo di valutare ove siano pertinenti all'oggetto del procedimento.”.

Nota all'articolo 13

- Il testo dell'art. 4 della legge regionale n. 10/2001, come modificato dalla presente legge, è il seguente:

Art. 4 - Rilascio delle autorizzazioni per il commercio in forma itinerante.

1. L'autorizzazione per il commercio su aree pubbliche in forma itinerante di cui all'articolo 28, comma 1, lettera b) del decreto legislativo è rilasciata dal comune di residenza del richiedente, se persona fisica, o di ubicazione della sede legale, se società.

2. L'autorizzazione di cui al comma 1 abilita al commercio su aree pubbliche in forma itinerante e nelle fiere su tutto il territorio nazionale; abilita inoltre alla vendita a domicilio del consumatore, nei locali ove questo si trovi per motivi di lavoro, di studio, di cura, di intrattenimento o svago con l'obbligo di esibizione, attraverso esposizione, del tesserino di riconoscimento di cui all'articolo 19 del decreto legislativo e con l'osservanza di quanto disposto dal comma 9 del medesimo articolo.

3. L'esercizio dell'attività di commercio su aree pubbliche in forma itinerante deve essere svolto in modo tale da differenziarsi dal commercio su aree pubbliche con posteggi, può essere svolto su qualsiasi area pubblica, purchè non espressamente interdotta dal comune ed è consentita la sosta per il tempo strettamente necessario per servire il consumatore, fino ad un massimo di due ore nello stesso posto, con successivo spostamento di almeno duecentocinquanta metri.

4. L'operatore può esercitare l'attività in forma itinerante con qualsiasi mezzo, purchè l'attrezzatura di vendita e la merce non siano poste a contatto con il terreno, la merce non sia esposta su banchi collocati a terra e siano rispettate le norme sanitarie vigenti.

4 bis. È vietato il commercio su aree pubbliche in forma itinerante nei centri storici dei comuni con popolazione superiore ai cinquantamila abitanti.

4 ter. *In deroga a quanto previsto al comma 4 bis i comuni possono rilasciare appositi nulla osta solo per particolari manifestazioni o eventi.*

Note all'articolo 14

- Il testo dell'art. 6 della legge regionale n. 23/2003, come modificato dalla presente legge, è il seguente:

“Art. 6 - Competenze comunali.

1. I comuni esercitano le funzioni amministrative concernenti:
a) il rilascio delle autorizzazioni per l'installazione e l'esercizio di nuovi impianti stradali di carburante, di impianti ad uso privato e di impianti per natanti;

b) il rilascio delle autorizzazioni per il potenziamento degli impianti di carburante limitatamente ai prodotti metano e GPL;

c) il rilascio delle autorizzazioni al prelievo ed al trasporto di carburanti in recipienti mobili;

c bis) il rilascio delle autorizzazioni al trasferimento di impianti stradali di carburanti;

d) la proroga del termine di ultimazione dei lavori di installazione e di potenziamento degli impianti stradali e per natanti;

e) la sospensione temporanea dell'esercizio degli impianti stradali e per natanti;

f) la revoca e la sospensione delle autorizzazioni;

g) la fissazione degli orari e delle turnazioni;

h) l'applicazione delle sanzioni amministrative.

2. Spetta inoltre ai comuni:

a) ricevere le comunicazioni relative al trasferimento della titolarità delle autorizzazioni e alle modifiche degli impianti non costituenti potenziamento;

b) fissare, in osservanza al provvedimento di cui all'articolo 4, comma 2, lett. a), i requisiti e le caratteristiche delle aree per l'installazione degli impianti di distribuzione di carburanti;

c) prendere atto delle ferie presentate dai gestori degli impianti, salvo esigenze particolari;

d) verificare le condizioni di incompatibilità con il territorio degli impianti stradali;

e) trasmettere alla provincia i dati tecnici riguardanti gli impianti stradali, per natanti e ad uso privato in essere, nonché le condizioni di servizio e le eventuali modifiche intervenute.”

- Il testo del comma 1 dell'art. 7 della legge regionale n. 23/2003, come modificato dalla presente legge, è il seguente:

Art. 7 - Procedure.

1. Le domande per il rilascio dell'autorizzazione all'installazione, al trasferimento, alla ristrutturazione e all'esercizio di un impianto stradale di carburante, di un impianto ad uso privato e di un impianto per natanti nonché il loro potenziamento mediante l'aggiunta dei prodotti metano o GPL sono presentate al comune competente per territorio, secondo le modalità di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo dell'11 febbraio 1998, n. 32, “Razionalizzazione del sistema di distribuzione dei carburanti, a norma dell'articolo 4, comma 4, lettera c), della legge 15 marzo 1997, n. 59.”, utilizzando apposita modulistica predisposta dalla struttura regionale competente in materia di commercio, sentita la commissione di cui all'articolo 11, unitamente alle domande per il rilascio delle concessioni edilizie, nel rispetto della normativa urbanistica vigente.”

- Il testo del comma 1 dell'art. 9 della legge regionale n. 23/2003, come modificato dalla presente legge, è il seguente:

“Art. 9 - Collaudo impianti ed esercizio provvisorio.

1. Ad ultimazione dei lavori i nuovi impianti, *quelli trasferiti*, quelli ristrutturati e quelli potenziati con i prodotti metano e GPL devono essere collaudati da apposita commissione nominata dal comune e composta da:

a) il responsabile del settore, o un suo delegato, che funge da presidente;

b) il responsabile del settore tecnico o un suo delegato;

c) l'ingegnere capo dell'ufficio tecnico di finanza competente per territorio, o un suo delegato;

d) il comandante provinciale dei vigili del fuoco competente per territorio, o un suo delegato;

e) un rappresentante dell'Unità locali socio sanitarie (ULSS) competente per territorio.

- Il testo del comma 5 dell'art. 22 della legge regionale n. 23/2003, come modificato dalla presente legge, è il seguente:

“Art. 22 - Norme transitorie e finali.

5. Le disposizioni della presente legge non si applicano agli impianti di distribuzione ad uso industriale e, limitatamente all'erogazione di prodotti defiscalizzati, agli impianti ad uso agricolo *nonché agli impianti ad uso degli imprenditori ittici così come definiti all'articolo 2 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 226 “Orientamento e modernizzazione del settore della pesca e dell'acquacoltura, a norma dell'articolo 7 della legge 5 marzo 2001, n. 57” e successive modificazioni ed integrazioni.*”.

Note all'articolo 15

- Il testo dell'art. 10 della legge regionale n. 15/2004, come modificato dalla presente legge, è il seguente:

“Art. 10 - Parchi commerciali

1. Ai fini della presente legge si definiscono parchi commerciali le aggregazioni di almeno tre esercizi commerciali quando la somma delle loro superfici di vendita superi il limite dimensionale massimo di cui all'articolo 7, comma 1, lettera b), situate in uno spazio unitario ed omogeneo ancorché attraversato da viabilità pubblica, con infrastrutture di parcheggio ed edifici anche distinti, ma comunque collegati alla rete viaria pubblica mediante più accessi diretti ovvero accessi sui quali confluisce l'intero traffico generato da tutto il complesso.

2. Sono qualificate parchi commerciali tutte le aggregazioni di almeno tre esercizi commerciali esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge, aventi le caratteristiche descritte al comma 1 e ubicate all'interno di zone territoriali omogenee (ZTO) di tipo D o comunque in zone altrimenti classificate purché compatibili con i piani regolatori comunali.

3. Ogni modificazione relativa ai parchi commerciali esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge o di nuova costituzione è regolata dalle norme di cui al presente articolo nonché dall'articolo 18.

4. Le istanze di autorizzazione commerciale relative ad attività che vogliano inserirsi all'interno di parchi commerciali esistenti o che intendano costituire nuovi parchi commerciali sono esaminate secondo la procedura di cui al capo VI, attingendo dagli obiettivi di sviluppo di cui all'articolo 7, comma 9.

4 bis. L'apertura, il trasferimento di sede, il mutamento di settore merceologico nonché l'ampliamento di superficie degli esercizi di vicinato che determinino un incremento della superficie originaria del parco commerciale non superiore al limite dimensionale delle medie strutture di vendita e comunque non superiore al dieci per cento, che non comportino incrementi volumetrici, sono soggetti ad autorizzazione amministrativa rilasciata dal comune nel cui territorio è ubicata la struttura di vendita, in deroga agli obiettivi di sviluppo della programmazione regionale e alla procedura di conferenza di servizi di cui al Capo VI, nel rispetto delle norme in materia di compatibilità urbanistica, edilizia e ambientale contenute nella presente legge.

4 ter. Il trasferimento di sede di una grande struttura di vendita all'interno del parco commerciale è soggetto ad autorizzazione amministrativa rilasciata dal comune nel cui territorio è ubicata la struttura di vendita, in deroga agli obiettivi di sviluppo della pro-

grammazione regionale e alla procedura di conferenza di servizi di cui al Capo VI, nel rispetto delle norme in materia di compatibilità urbanistica, edilizia e ambientale contenute nella presente legge, purché la struttura commerciale assorba una pari o maggiore superficie commerciale di quelle già autorizzate nel parco medesimo. Il rilascio dell'autorizzazione comunale di cui al presente comma comporta l'impossibilità di utilizzare a fini commerciali le strutture dismesse. Il comune, ferma restando la possibilità di disciplinare l'area occupata dalla struttura dismessa con il piano di assetto del territorio (PAT) e con il piano degli interventi (PI) di cui alla legge regionale 23 aprile 2004, n. 11, in deroga all'articolo 48, comma 1, della medesima legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 può adottare, con le procedure di cui all'articolo 50 commi da 5 a 8 e 16 della legge regionale 27 giugno 1985, n. 61, una variante allo strumento urbanistico generale finalizzata a disciplinare l'area occupata dalla struttura dismessa.

4 quater. Gli esercizi di vicinato ubicati all'interno del parco commerciale devono mantenere i limiti dimensionali previsti dall'articolo 7, comma 1, lettera a).

4 quinquies. In deroga a quanto previsto dall'articolo 23, comma 4, la cessazione dell'attività e il trasferimento di sede di un esercizio di vicinato all'esterno di un parco commerciale determina la corrispondente riduzione della superficie del parco.

4 sexies. Il comune competente per territorio trasmette alla provincia e alla Regione copia dell'autorizzazione amministrativa di cui al comma 4 bis ed al comma 4 ter entro il termine di trenta giorni dal rilascio, nonché copia della presa d'atto relativa alla riduzione della superficie del parco.

5. Il subentro a seguito di trasferimento della gestione o della proprietà per atto fra vivi o causa di morte negli esercizi che compongono il parco commerciale è assoggettato a denuncia di inizio attività al comune competente per territorio secondo le disposizioni di cui all'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e successive modificazioni ed integrazioni.

6. Con successivo provvedimento la Giunta regionale, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sentita la Conferenza permanente Regione-Autonomie locali di cui alla legge regionale 3 luglio 1997, n. 20 e sentita la competente Commissione consiliare, definisce i criteri per l'individuazione dei parchi commerciali.

7. Entro il termine di centoventi giorni dal provvedimento di cui al comma 6 i comuni approvano un provvedimento ricognitivo volto a verificare l'esistenza o meno di aggregazioni di esercizi commerciali con le caratteristiche di parco commerciale ai sensi del comma 2. Copia del provvedimento va inviato alla provincia di appartenenza e alla struttura regionale competente in materia di commercio.

8. In caso di individuazione di parchi commerciali ai sensi del comma 7 ovvero nel caso di parchi commerciali di nuova costituzione, il comune provvede all'approvazione della variante urbanistica secondo le modalità di cui all'articolo 18."

- Il testo dell'art. 12 della legge regionale n. 15/2004, come modificato dalla presente legge, è il seguente:

"Art. 12 - Outlet.

1. Ai fini della presente legge gli outlet sono forme di vendita di prodotti non alimentari che consentono alle aziende produttive, in locali diversi dal luogo di produzione, di mettere e rimettere in circolo esclusivamente l'invenduto, la produzione in eccesso, la fine serie. Sono costituiti prevalentemente da esercizi di vicinato che presentano un'immagine unitaria.

2. Quando la somma delle superfici di vendita superi i limiti dimensionali massimi di cui all'articolo 7, comma 1, lettere a) e b), vanno rispettate le procedure previste per i centri commerciali di cui all'articolo 9 e per i parchi commerciali di cui all'articolo 10 attingendo agli obiettivi di sviluppo di cui all'allegato B."

- Il testo dell'art. 14 della legge regionale n. 15/2004, come modificato dalla presente legge, è il seguente:

Art. 14 - Medie strutture di vendita.

1. I comuni e le unioni dei comuni, ove costituite, entro il termine di cui all'articolo 6, comma 3, sentite le associazioni di categoria degli operatori, dei consumatori riconosciute ai sensi dell'articolo 5 della legge 30 luglio 1998, n. 281 e successive modificazioni ed integrazioni e le associazioni dei lavoratori del commercio approvano, con riferimento alle medie strutture di vendita, un provvedimento che individua i criteri per il rilascio delle autorizzazioni commerciali sulla base dei seguenti principi:

- a) modernizzazione del sistema distributivo;
- b) garanzia di concorrenzialità del sistema distributivo;
- c) salvaguardia dell'ambiente e della viabilità dei centri urbani;
- d) mantenimento di una presenza diffusa e qualificata del servizio di prossimità;
- e) equilibrio delle diverse forme distributive;
- f) tutela delle piccole e medie imprese commerciali;
- g) identificazione di strumenti di politica del territorio quali la sicurezza, il flusso veicolare, i trasporti pubblici;
- h) rapporto tra densità di medie-grandi strutture di vendita ed esercizi di vicinato non superiore a quanto stabilito dalla Giunta Regionale con proprio provvedimento da approvare entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge;
- i) priorità alle domande di ampliamento relative ad attività esistenti.

2. I comuni, o le unioni dei comuni, ove costituite, entro trenta giorni dall'approvazione del proprio provvedimento lo comunicano alla Regione e alla provincia di appartenenza.

3. In ciascuna fase di programmazione le autorizzazioni per medie strutture di vendita sono rilasciate successivamente all'approvazione del provvedimento comunale di cui al comma 1; in mancanza di detto provvedimento si applicano le disposizioni di cui all'articolo 36.

4. Il provvedimento di cui al comma 1, salva motivata modifica, ha la stessa durata della programmazione regionale e, alla scadenza di questa, è automaticamente rinnovato fino alla nuova determinazione comunale che deve essere approvata entro i termini di cui all'articolo 6, comma 3.

5. I comuni e le unioni dei comuni, ove costituite, provvedono inoltre ad adottare norme procedurali concernenti le domande relative alle medie strutture e a stabilire i termini entro i quali valutare la priorità delle stesse, prevedendo comunque il termine di novanta giorni entro il quale le domande devono ritenersi accolte qualora non venga comunicato il provvedimento adottato. Il termine può essere sospeso una sola volta per la richiesta di ulteriore documentazione.

6. L'apertura, il trasferimento di sede, il mutamento dei settori merceologici, l'ampliamento della superficie di vendita sono subordinati al rilascio di un'autorizzazione comunale che rispetti la programmazione regionale e risponda ai criteri assunti dall'amministrazione comunale.

7. Le medie strutture possono essere ampliate entro i limiti stabiliti dall'articolo 7, comma 1, lettera b), o essere oggetto di concentrazione tra loro entro i medesimi limiti, purché la superficie complessiva finale non sia superiore alle somme metriche degli esercizi originari.

8. L'autorizzazione alla vendita per una media struttura derivante dalla concentrazione di quattro o dall'accorpamento di più esercizi dotati di tabelle per generi di largo e generale consumo come previsti dall'articolo 31, comma 3 del decreto ministeriale 4 agosto 1988, n. 375 "Norme di esecuzione della legge 11 giugno 1971, n. 426, sulla disciplina del commercio", già autorizzati ai sensi della legge 11 giugno 1971, n. 426, è rilasciata in deroga alla programmazione commerciale comunale alle seguenti condizioni:

a) che gli esercizi siano rimasti aperti al pubblico nel comune da almeno tre anni in forma continuativa ai sensi dell'articolo 8, comma 1, lettera d);

b) che la superficie finale non sia superiore alla somma delle superfici concentrate o accorpate e comunque entro il limite di cui all'articolo 7, comma 1, lettera b);

c) che vi sia l'impegno del richiedente al reimpiego del personale dei preesistenti esercizi.

9. Contestualmente al rilascio di nuova autorizzazione, il comune revoca i titoli autorizzativi dei preesistenti esercizi.

10. Per le medie strutture di vendita il rilascio dell'autorizzazione commerciale è subordinato al possesso del corrispondente titolo edilizio, secondo il criterio di correlazione di cui all'articolo 8, comma 1, lettera g), che ne costituisce condizione necessaria ma non sufficiente.

11. Il subentro in una media struttura di vendita a seguito di trasferimento della gestione o della proprietà per atto tra vivi o per causa di morte, è assoggettato a denuncia di inizio attività al comune competente per territorio, secondo le disposizioni di cui all'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche ed integrazioni.

12. *(abrogato).*

- Il testo dell'art. 15 della legge regionale n. 15/2004, come modificato dalla presente legge, è il seguente:

"Art. 15 - Grandi strutture di vendita.

1. L'apertura, il trasferimento di sede, l'ampliamento entro i limiti di cui all'articolo 7, commi 1, lettera c) e 2, il mutamento dei settori merceologici sono subordinati al rilascio di un'autorizzazione comunale secondo le modalità previste dal capo VI nel rispetto degli obiettivi di sviluppo fissati nell'allegato B che costituisce parte integrante della presente legge.

2. Le grandi strutture possono essere ampliate entro i limiti stabiliti dall'articolo 7, commi 1, lettera c) e 2 o essere oggetto di accorpamento o concentrazione, entro i medesimi limiti, purché la superficie complessiva finale non sia superiore alle somme metriche degli esercizi originari.

2 bis. In deroga a quanto disposto dall'articolo 8, comma 1, lettera b), le grandi strutture di vendita possono essere ampliate mediante accorpamento con medie strutture di vendita di superficie superiore a mille metri quadrati e autorizzate alla data del 1° marzo 2007, nel rispetto delle norme in materia di compatibilità urbanistica, edilizia ed ambientale, fino al raggiungimento della superficie massima complessiva di cinquemila metri quadrati."

3. Fra le domande concorrenti, come definite all'articolo 8, comma 1, lettera f), relative all'apertura e all'ampliamento di grandi strutture di vendita, hanno priorità quelle che soddisfano i seguenti criteri, in ordine decrescente:

a) ampliamenti ricadenti in zone territoriali omogenee di tipo D a specifica destinazione commerciale per grandi strutture di vendita oggetto di accordi di programma, ai sensi della legge regionale 1 giugno 1999, n. 23 "Programmi integrati di riqualificazione urbanistica, edilizia ed ambientale in attuazione dell'articolo 16 della legge 17

febbraio 1992, n. 179" e successive modificazioni e dell'articolo 32 della legge regionale 29 novembre 2001, n. 35 "Nuove norme sulla programmazione";

b) ampliamenti ricadenti in zone territoriali omogenee di tipo D a specifica destinazione commerciale per grandi strutture di vendita, sottoposte a strumentazione attuativa pubblica;

c) nuove aperture ricadenti in zone territoriali omogenee di tipo D a specifica destinazione commerciale per grandi strutture di vendita oggetto di accordi di programma, ai sensi della legge regionale 1 giugno 1999, n. 23 e dell'articolo 32 della legge regionale 29 novembre 2001, n. 35 ;

d) nuove aperture ricadenti in zone territoriali omogenee di tipo D a specifica destinazione commerciale per grandi strutture di vendita, sottoposte a strumentazione attuativa pubblica;

e) mutamento del settore merceologico senza ampliamento della superficie di vendita;

f) riutilizzo, anche parziale, di strutture industriali esistenti a specifica destinazione commerciale per grandi strutture di vendita;

g) minor quantità di superficie richiesta;

h) ampliamento della superficie di vendita;

i) nuova apertura con contestuale rinuncia di media struttura di vendita esistente ed operante da almeno tre anni;

j) richiesta con valutazione di impatto ambientale;

k) data di presentazione.

4. L'autorizzazione alla vendita per una grande struttura derivante dalla concentrazione di quattro o dall'accorpamento di più esercizi dotati di tabelle per generi di largo e generale consumo come previsti dall'articolo 31, comma 3, decreto ministeriale 4 agosto 1988, n. 375 "Norme di esecuzione della legge 11 giugno 1971, n. 426, sulla disciplina del commercio", già autorizzati ai sensi della legge 11 giugno 1971, n. 426, è rilasciata in deroga alla programmazione commerciale regionale, alle seguenti condizioni:

a) che gli esercizi siano rimasti aperti al pubblico nel comune da almeno tre anni in forma continuativa ai sensi dell'articolo 8, comma 1, lettera d);

b) che vi sia l'impegno dell'interessato al reimpiego del personale dei preesistenti esercizi;

c) che la superficie finale non sia superiore alla somma delle superfici concentrate o accorpate e comunque entro il limite non superiore a cinque volte le superfici minime per le grandi strutture di vendita di cui all'articolo 7, comma 1, lettera c).

4 bis. Le grandi strutture di vendita con superficie superiore a ottomila metri quadrati possono essere integrate da attività di somministrazione di alimenti e bevande in deroga alla specifica programmazione comunale di settore; la superficie di somministrazione non può superare il due per cento della superficie di vendita.

4 ter. Le grandi strutture del settore non alimentare con superficie superiore a ottomila metri quadrati possono essere integrate da attività di vendita di prodotti del settore alimentare per una superficie di vendita che non può superare l'uno per cento della superficie autorizzata. L'esercizio di tale opzione, da comunicare al comune trenta giorni prima dell'avvio dell'attività, non modifica la tipologia della struttura da singola a centro commerciale.

4 quater. Le attività integrative indicate ai precedenti commi fanno capo al soggetto titolare dell'autorizzazione principale, non possono essere cedute autonomamente o trasferite al di fuori della grande struttura e devono rispettare gli orari della stessa.

5. La Giunta regionale provvede periodicamente, anche mediante idonee forme di divulgazione elettronica, alla pubblicazione dei dati aggiornati relativi alle disponibilità di superfici afferenti le grandi strutture di vendita.

6. In materia di autorizzazione per grandi strutture di vendita non può essere deliberato, in sede di conferenza di servizi di cui all'articolo 20, il rilascio dell'autorizzazione commerciale in assenza del corrispondente titolo edilizio. Il possesso del titolo edilizio costituisce condizione necessaria ma non sufficiente per il rilascio dell'autorizzazione commerciale.

7. Il subentro in una grande struttura di vendita a seguito di trasferimento della gestione o della proprietà per atto tra vivi o per causa di morte, è assoggettato a denuncia di inizio attività al comune competente per territorio, secondo le disposizioni di cui all'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni e integrazioni.”.

- Il testo dell'art. 37 della legge regionale n. 15/2004, come modificato dalla presente legge, è il seguente:

Art. 37 - Norme transitorie.

1. A tutte le domande di autorizzazione commerciale per medie e grandi strutture di vendita, ovvero a tutte le comunicazioni di inizio attività per esercizi di vicinato, presentate sino alla data di entrata in vigore della presente legge continuano ad applicarsi le disposizioni di cui alla legge regionale 9 agosto 1999, n. 37 “Norme di programmazione per l'insediamento di attività commerciali nel Veneto” compresi i relativi allegati.

2. Le domande di autorizzazione commerciale di medie e grandi strutture di vendita e le denunce di inizio attività per gli esercizi di vicinato presentate successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge sono disciplinate dalle disposizioni di cui alla legge medesima fatto salvo quanto previsto ai commi 3 e 4.

3. (abrogato).

4. (abrogato).

5. In deroga a quanto previsto dai commi 3 e 4, in fase di prima applicazione della presente legge e per un periodo non superiore a novanta giorni dall'entrata in vigore della medesima, possono essere presentate denunce di inizio attività e possono essere rilasciate autorizzazioni per le domande:

a) di trasferimento in zone territoriali omogenee di tipo D per le quali lo strumento urbanistico generale abbia già previsto la specifica destinazione commerciale relative ad esercizi commerciali esistenti ed operanti da almeno tre anni con superficie di vendita non superiore a mq. 2.500;

b) per gli esercizi di vicinato e per le medie strutture di vendita da insediare in zone territoriali omogenee di tipo D a destinazione commerciale e con destinazione residenziale non inferiore al 60 per cento, nel caso di comuni litoranei a prevalente economia turistica con piano regolatore o sua variante approvati dopo l'entrata in vigore della legge regionale n. 37/1999 ed entro il 31 dicembre 2003;

c) per gli esercizi di vicinato e per le medie strutture di vendita quando gli insediamenti commerciali sono previsti da strumenti urbanistici attuativi già approvati e convenzionati entro il 31 dicembre 2003.

5 bis. I procedimenti di rilascio delle autorizzazioni commerciali di cui al comma 5, già avviati nel termine ivi stabilito, sono ultimati entro il termine previsto dall'articolo 14, comma 5.

5 ter. In deroga a quanto previsto dai commi 3 e 4 è consentita, nelle zone territoriali omogenee di tipo D a specifica destinazione commerciale, la presentazione di domande per il rilascio di autorizzazioni commerciali o di denunce di inizio attività, per accorpamento, come definito all'articolo 8, comma 1, lettera b), a condizione che le autorizzazioni o le denunce di inizio attività non comportino l'articolazione dell'esercizio commerciale in più edifici.

6. L'osservatorio già istituito ai sensi dell'articolo 3 della legge

regionale 9 agosto 1999, n. 37 esercita le funzioni di cui alla presente legge.

7. Nell'ambito della superficie di cui all'articolo 35, comma 1 la Giunta regionale può disporre di una superficie non superiore al 50 per cento per iniziative connesse alla definizione in via stragiudiziale di contenziosi pendenti alla data del 30 giugno 2004 inerenti prioritariamente situazioni per le quali vi siano già opere legittime sotto il profilo edilizio.”.

Note all'articolo 16

- Il testo dell'art. 2 della legge regionale n. 33/2004, come modificato dalla presente legge, è il seguente:

Art. 2 - Attività.

1. La programmazione degli interventi connessi alle finalità di cui all'articolo 1 si attua, secondo i principi di cui alla legge regionale 29 novembre 2001, n. 35 “Nuove norme sulla programmazione”, per la realizzazione delle seguenti attività:

a) *promozione del sistema economico del Veneto in tutti i suoi aspetti economico-produttivi, dal primario al secondario, commercio, infrastrutture e servizi;*

b) promozione, anche tramite lo sportello unico regionale per l'internazionalizzazione del Veneto, dell'organizzazione e del miglioramento dei servizi per l'internazionalizzazione del sistema d'impresa, curandone la diffusione e l'informazione e favorendo l'attivazione di sinergie;

c) diffusione dell'informazione con particolare riferimento a quella inerente le politiche commerciali, produttive, finanziarie in Italia, nell'Unione europea e nei Paesi terzi;

d) promozione e sviluppo, anche in collaborazione con altri organismi, di sportelli telematici, banche dati, repertori sull'internazionalizzazione dell'economia e delle imprese;

e) diffusione della cultura economica per permettere di consolidare la presenza e competitività sui mercati internazionali;

f) concorso nella realizzazione di iniziative di aggiornamento e specializzazione sulle tematiche connesse alla competitività internazionale dell'impresa;

g) promozione di servizi specialistici ed innovativi nelle seguenti materie:

1) contrattualistica;

2) joint-venture;

3) ricerca partner;

4) marketing territoriale ed internazionale;

5) trasporti e dogane;

6) fiscalità, assicurazioni e finanziamenti;

7) vertenze commerciali internazionali;

8) qualità tecnologica;

9) investimenti esteri in Veneto e veneti all'estero, anche in collaborazione con altri soggetti pubblici e privati operanti sul territorio nazionale;

10) ogni altra eventuale tipologia di intervento compatibile con le finalità di cui alla presente legge;

11) promozione degli strumenti per l'assicurazione del credito all'esportazione;

h) collaborazione con gli uffici dell'Unione europea e con le strutture specializzate dei sistemi camerali italiani ed esteri;

i) promozione e assistenza agli operatori veneti alle manifestazioni fieristiche all'estero o analoghe iniziative idonee a promuovere gli scambi, assicurando unitarietà dell'immagine territoriale ed istituzionale;

j) assistenza alla costituzione di organismi associativi fra imprese, anche temporanei, finalizzati ai rapporti commerciali internazionali;

k) assistenza alle organizzazioni pubbliche ed agli organismi privati nello sviluppo di rapporti economici con organismi esteri e assistenza agli operatori esteri nel Veneto;

l) attività di supporto al Consiglio ed alla Giunta Regionale, all'Unione regionale delle camere di commercio ed alle singole camere nello sviluppo di relazioni e rapporti con organismi esteri ed internazionali nonché con organismi nazionali operanti nei rapporti con l'estero.”.

- Il testo del comma 3 dell'art. 4 della legge regionale n. 33/2004, come modificato dalla presente legge, è il seguente:

“Art. 4 - Programmi annuali.

3. Il Consiglio regionale, la Giunta regionale, l'Unione regionale delle camere di commercio, il sistema camerale Veneto e gli enti locali possono inoltre affidare alla società consortile la realizzazione o la gestione di proprie iniziative dirette.”.

- Il testo dell'art. 5 della legge regionale n. 33/2004, come modificato dalla presente legge, è il seguente:

“Art. 5 - Costituzione società consortile.

1. La Giunta regionale è autorizzata a costituire una società consortile di capitali senza fini di lucro a prevalente partecipazione pubblica per la realizzazione diretta o in convenzione delle attività di cui all'articolo 2 ed al fine di dare attuazione ai programmi e alle direttive di cui all'articolo 4, comma 1.

2. Soci fondatori della società sono la Regione del Veneto e l'Unione regionale delle camere di commercio del Veneto; possono altresì essere soci fondatori le federazioni regionali di categoria che partecipino al capitale sociale.

3. La quota di partecipazione regionale alla società non può essere inferiore ad un terzo o superiore al cinquantuno per cento del capitale sociale.

4. Quote di partecipazione alla società possono essere sottoscritte da associazioni di categoria, consorzi export o di promozione economica, organismi fieristici, istituti di credito, fondazioni, enti locali, organismi pubblici o organismi misti, operanti nel settore dei servizi per l'internazionalizzazione e la promozione.

5. Il limite massimo della sottoscrizione di quote di cui al comma 4 e le modalità di ripartizione sono stabilite di comune accordo fra i soci fondatori.

6. Lo schema di statuto della società è approvato con provvedimento della Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare.

7. La nomina degli amministratori e dei sindaci attribuiti alla regione è di competenza della Giunta regionale sentita la competente commissione consiliare.

7 bis. In sede di prima applicazione le nomine degli amministratori e dei sindaci attribuiti alla Regione vengono effettuate, con decreto del Presidente della Giunta regionale, in deroga alle procedure di cui agli articoli 5 e 6 della legge regionale 22 luglio 1997, n. 27 “Procedure per la nomina e designazione a pubblici incarichi di competenza regionale e disciplina della durata degli organi” e successive modificazioni ed integrazioni.

8. La Regione partecipa alle spese di funzionamento della società con il versamento della quota del fondo consortile così come determinato dallo statuto in proporzioni alle quote azionarie possedute.”.

Nota all'articolo 17

- Il testo dell'art. 20 della legge regionale n. 67/1987 è il seguente:

“Art. 20 - Sede e composizione della Commissione regionale per l'artigianato.

1. La Commissione regionale per l'artigianato ha sede presso la Giunta regionale.

2. La Commissione è costituita con decreto del dirigente della competente struttura regionale ed è composta:

a) dai Presidenti delle Commissioni provinciali per l'artigianato del Veneto;

b) da tre rappresentanti della Regione;

c) da cinque esperti in materia di artigianato, dei quali almeno tre competenti nelle materie giuridiche, del credito e della cooperazione attinenti al settore, designati dalle organizzazioni artigiane più rappresentative a struttura nazionale e operanti nella Regione.

3. A eccezione dei presidenti delle Commissioni provinciali per l'artigianato, non può far parte della Commissione chi è già componente di Commissione provinciale per l'artigianato.

4. I componenti eleggono nel proprio seno il Presidente e il Vicepresidente.

5. Alle riunioni della Commissione può essere invitato il direttore regionale dell'Istituto nazionale di previdenza sociale, il quale può parteciparvi, anche a mezzo di proprio delegato, senza diritto di voto.

6. Le funzioni di segreteria della Commissione sono svolte dal Dipartimento regionale per l'artigianato.

7. La Commissione ha durata per lo stesso periodo delle Commissioni provinciali per l'artigianato.

8. La designazione dei componenti di cui alla lettera c) del comma 2 deve essere comunicata al dirigente della competente struttura regionale entro trenta giorni dalla richiesta, trascorsi i quali la Commissione è validamente costituita con la nomina dei restanti componenti.

9. Per la validità delle riunioni della Commissione è necessaria la presenza della maggioranza dei componenti nominati. Le deliberazioni devono essere adottate a maggioranza dei presenti computando tra questi ultimi gli astenuti; in caso di parità di voti, prevale il voto del Presidente.

10. I componenti, con esclusione dei Presidenti delle Commissioni provinciali per l'artigianato, decadono dall'ufficio in caso di mancata partecipazione alle sedute per cinque riunioni consecutive.”.

Nota all'articolo 18

- Il testo dell'art. 2 della legge regionale n. 29/1991, come modificato dalla presente legge, è il seguente:

“Art. 2 - Requisiti, ambito e modalità di esercizio dell'attività.

1. *L'esercizio dell'attività di estetista è subordinato al possesso dei requisiti previsti dagli articoli 3, 4 e 8 della legge n. 1/1990, e all'osservanza delle disposizioni contenute nel regolamento adottato dai Comuni ai sensi dell'articolo 5 della citata legge n. 1/1990, nonché alla dichiarazione di inizio attività, da presentare, ai sensi della normativa vigente, allo sportello unico del Comune, ove esistente, o al Comune territorialmente competente.*

2. L'ambito e le modalità di esercizio della predetta attività sono delineati dagli articoli 1 e 10 della legge n. 1/1990, e dal regolamento di cui all'articolo 6.”.

2 bis. Ai sensi dell'articolo 1 della legge n. 1/1990 l'attività di decorazione e ricostruzione delle unghie è svolta solo da soggetti in possesso dei requisiti di qualificazione professionale previsti dalla legge n. 1/1990.”.

- Il testo dell'art. 6 della legge regionale n. 29/1991, come modificato dalla presente legge, è il seguente:

Art. 6 - Regolamento comunale applicativo della legge.

1. Ciascun Comune, entro 180 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sentita la competente Commissione provinciale per

l'artigianato (C.P.A.), adotta un regolamento attuativo delle disposizioni in essa contenute, sulla base di uno schema tipo predisposto dalla Giunta regionale sentite le organizzazioni sindacali artigiane più rappresentative a livello regionale.

2. Il regolamento comunale deve prevedere, in particolare:

- a) (abrogata);
- b) i requisiti dei locali nei quali viene esercitata l'attività e delle dotazioni tecniche, nonché le norme sanitarie per gli addetti;
- c) (abrogata);
- d) la disciplina degli orari;
- e) (abrogata).".

Note all'articolo 19

- Il testo dell'art. 10 della legge regionale n. 8/2003, come modificato dalla presente legge, è il seguente:

"Art. 10 - Bandi di assegnazione.

1. L'assegnazione delle risorse, destinate alla realizzazione dei progetti che danno concreta attuazione al patto di sviluppo distrettuale, è regolata da specifici bandi.

2. Ciascun bando individua i soggetti pubblici e privati ammessi a partecipare ed indica:

- a) gli ambiti territoriali e settoriali nonché le materie prioritarie sulla base di quanto contenuto nel patto di sviluppo distrettuale;
- b) le iniziative agevolabili, la procedura di attuazione e la ripartizione percentuale degli stanziamenti disponibili per ciascuna categoria di iniziativa;
- c) gli importi massimi e minimi di spesa ammissibile in relazione a ciascun tipo d'iniziativa;
- d) la quota massima di cofinanziamento regionale, non può essere maggiore del quaranta per cento dei costi dichiarati. Per gli interventi di cui alle lettere c), d), e) ed f) del comma 1 dell'articolo 12, la quota di cofinanziamento regionale, che comunque non deve essere superiore alla percentuale sopraindicata, non può eccedere quella di partecipazione delle imprese di cui alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 3;
- e) le modalità di accesso e di erogazione dei contributi, ivi comprese eventuali anticipazioni non superiori al quaranta per cento della quota regionale;
- f) i termini di presentazione delle domande, nonché la documentazione richiesta a pena di decadenza, le procedure per la rendicontazione e per il controllo;
- g) i criteri di priorità e di preferenza per l'assegnazione delle agevolazioni;
- h) le intensità e le forme di aiuto, il divieto o la possibilità di cumulo con altri aiuti comunitari, nazionali, regionali e locali ed eventualmente le regole di cumulo;
- i) gli indicatori fisici e finanziari per il monitoraggio degli interventi finanziati e la valutazione dei risultati raggiunti;

3. Entro novanta giorni dalla data di pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione del Veneto (BUR) del provvedimento della Giunta regionale che approva ciascun bando, i soggetti di cui al comma 2 devono presentare i progetti esecutivi inerenti la realizzazione degli obiettivi indicati dal bando medesimo.

3 bis. Qualora il bando sia selettivo, per misure e progetti, la Giunta regionale acquisisce il parere della competente commissione consiliare che si esprime entro trenta giorni dalla richiesta. Trascorso tale termine si prescinde dal parere.

3 ter. *La Giunta regionale, con propria deliberazione, istituisce un nucleo di valutazione per progetti ritenuti ricevibili, ammissibili e che abbiano conseguito un punteggio minimo stabilito dal bando annuale.*".

- Il testo dell'art. 14 della legge regionale n. 8/2003, come modificato dalla presente legge, è il seguente:

"Art. 14 - Attività di promozione e verifica.

1. La Giunta regionale svolge azione di promozione e di informazione nei confronti dei destinatari di cui all'articolo 13 ed attua altresì specifiche azioni di ispezione e verifica sullo stato di attuazione degli interventi ammessi.

1 bis. La Giunta regionale promuove altresì programmi e progetti promozionali presentati da enti pubblici, pubbliche amministrazioni, società a prevalente capitale pubblico, nonché da soggetti privati non aventi finalità di lucro, operanti nel territorio veneto.

2. Il rappresentante del patto di sviluppo distrettuale di cui all'articolo 6 trasmette, con cadenza stabilita dalla Giunta regionale, le informazioni finanziarie ed una relazione contenente i risultati e le valutazioni degli interventi realizzati ai sensi della presente legge.

3. La Giunta regionale presenta annualmente alla Commissione consiliare competente una relazione sullo stato di attuazione della presente legge.

4. Strutture di riferimento

- 1. Segreteria regionale attività produttive, istruzione e formazione
- 2. Direzione industria
- 3. Direzione industria
- 4. Direzione industria
- 5. Direzione sicurezza pubblica e flussi migratori
- 6. Direzione sicurezza pubblica e flussi migratori
- 7. Direzione sicurezza pubblica e flussi migratori
- 8. Direzione sicurezza pubblica e flussi migratori
- 9. Direzione geologia e attività estrattive
- 10. Direzione geologia e attività estrattive
- 11. Direzione geologia e attività estrattive
- 12. Direzione commercio
- 13. Direzione commercio
- 14. Direzione commercio
- 15. Direzione commercio
- 16. Direzione commercio
- 17. Direzione artigianato
- 18. Direzione artigianato
- 19. Direzione industria